

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Storia dal medioevo all'età contemporanea

Tesi di Laurea

Ca' Foscari Dorsoduro 3246 30123 Venezia

# I CENTO CAMPI DELLA DISCORDIA

Storia di una lite tra pievani per il quartese

Relatore

Ch. Prof. Claudio Povolo

Laureando

Anna Alemanno Matricola 850211

Anno Accademico 2013 / 2014

# INDICE

PREMESSA ABBREVIAZIONI E FONTI ARCHIVISTICHE	p. 2 p. 4
CAPITOLO I Decima e quartese, tra storia ed ambiguità	p. 5
CAPITOLO II	
Geografia di una lite	p. 14
2.1. I cento campi e le Carbonere, ovvero il Regolato di Frassenè	p. 14
2.2. Le case coloniche di Ca' Giustinian de' Vescovi	p. 35
2.3. La casa colonica del Capitolo di Ceneda e il cason Capoia	p. 41
APPENDICE II	p. 45
CAPITOLO III	
Origine del contenzioso	p. 46
CAPITOLO IV	
Le ragioni del pievano Giovan Battista Bonci	p. 50
4.1. I cento campi	p. 50
4.2. Le case coloniche di Ca' Giustinian de' Vescovi	p. 52
4.3. La casa colonica del Capitolo di Ceneda	p. 54
4.4. Il cason Capoia	p. 55
CAPITOLO V	
Le ragioni del pievano Antonio Possè e della Collegiata di Oderzo	p. 56
5.1. I cento campi	p. 56
5.2. Le case coloniche di Ca' Giustinian de' Vescovi	p. 58
5.3. La casa colonica del Capitolo di Ceneda	p. 63
5.4. Il cason Capoia	p. 64
CAPITOLO VI	
Le Carbonere contese tra 'ius antiquum' e consuetudini	p. 66
6.1. Le rivendicazioni della Collegiata di Oderzo	p. 66
6.2. La difesa del pievano Bonci	p. 69
CAPITOLO VII	p. 71
La sentenza del giudice compromissorio e il decreto del Vescovo	p. 71 p. 76
APPENDICE VII	p. 70
CAPITOLO VIII	n 01
La dimensione antropologica della contesa	p. 81
APPENDICE VIII	p. 87
CONSIDERAZIONI FINALI	p. 88
FONTI E DATI BIBLIOGRAFICI	p. 90

#### **PREMESSA**

Quando l'Università, attraverso i propri docenti, riesce a stimolare gli studenti a sperimentare e a cimentarsi direttamente con le fonti archivistiche, ha raggiunto uno dei suoi massimi obiettivi. Encomiabili sono i professori che sanno instillare, durante i loro corsi, la passione per la ricerca e la curiosità di scoprire da sé nuovi orizzonti. Ma la strada della ricerca risulterebbe impervia se non ci fossero pazienti archivisti innamorati del loro lavoro e dei tesori che custodiscono, in grado di affiancare lo studente spronandolo ad approfondire o ad inseguire l'inesplorato.

Questo elaborato è il risultato di una ricerca nata dal proposito di confrontarsi con le fonti archivistiche, maturato durante le lezioni di un corso di *Storia veneta* tenuto dal Prof. Claudio Povolo. La scelta della tematica è stata invece condivisa con l'insostituibile archivista dell'Archivio Parrocchiale di Oderzo, Maria Teresa Tolotto, che aveva già avviato una prima rapida lettura del fascicolo sulle *Questioni tra Piavon e Fossalta* e ha creduto che fosse arrivato il momento di dare corpo a quello spaccato di storia locale contenuto in quelle carte settecentesche. Si sono seguite le tracce di questa vicenda negli Archivi di Stato di Venezia e di Treviso, nonché della Diocesi di Vittorio Veneto, incontrando professioniste come Maria Barzan e Nadia Giacomini che hanno pazientemente contribuito con indicazioni e consigli utili.

Se la ricerca di Andrea Ferrarese (2004) e il breve saggio di Emilio Pegoraro (1996) sono stati la base di partenza per comprendere gli istituti giuridici ed economici della decima e del quartese, la lettura delle carte del fascicolo ha completato il quadro di un contesto giuridico-rurale dai contorni non sempre scontati, animato da figure religiose di sagace solerzia.

Il fascicolo conta circa 120 carte tra relazioni, lettere, atti notarili, appunti contabili, attestati, allegati, sentenza e decreto. All'interno si trovano anche tre registri, copie dei libri parrocchiali di Piavon. Durante la ricerca, si è appurato che il materiale conservato è relativo a due distinte cause, la prima databile 1710-1715 e la seconda, successiva, risalente agli anni 1734-1741. Di quest'ultima le fonti e le notizie sono così scarne, che si è preferito concentrare la ricerca sulla causa precedente, della quale si disponeva di materiale a sufficienza per ricostruire fatti ed antefatti.

Alla lettura e alla trascrizione delle fonti, è seguita la ricerca sul territorio per identificare i luoghi citati nelle carte e ricostruire la geografia del contenzioso. I sopralluoghi sul territorio sono stati un'esperienza necessaria sia per cogliere l'entità

reale della questione, sia per il confronto con gli abitanti della zona, in particolare con i sig.ri Antonio Pivetta e Angelo Longo che ringrazio vivamente, i quali hanno fornito informazioni interessanti per confermare, confutare e correggere, *in itinere*, l'indagine cartografica. In questa fase, preziosa è stata la collaborazione con lo *Studio Manolibera* di Andrea Princivalli per l'elaborazione grafica di mappe e foto, che ha permesso di rendere con l'immagine quello che la parola si è sforzata di descrivere: la dimensione paesaggistica in divenire e in ipotesi. Per una corretta lettura delle mappe e delle foto aeree, utile è stato anche il confronto con l'Arch. Roberto Princivalli, con il quale si è ragionato sulla metamorfosi del paesaggio e sulle convenzioni degli estimi catastali.

Esaurita l'indagine sul territorio, l'elaborato è stato strutturato in modo da offrire una lettura comparata delle ragioni dell'*actor*, il pievano Bonci della Chiesa di Fossalta M.re, e dei *rei*, il Capitolo della Collegiata di Oderzo e il pievano di Piavon, Antonio Possè, accusati di riscuotere illecitamente il quartese su alcuni terreni di confine e di amministrare i sacramenti al di fuori della propria giurisdizione ecclesiastica. Alle argomentazioni seguono le confutazioni in relativo ordine e la sentenza del Giudice compromissorio Vincenzo Visoni, confermata dal decreto del Vescovo Francesco Trevisan.

Sono riconoscente al Prof. Claudio Povolo per avermi dato fiducia, offrendomi l'occasione di intraprendere questa ricerca, alla Dott.ssa Maria Teresa Tolotto che mi ha fatto scoprire le risorse dell'APO e alla Dott.ssa Di Ciommo per la sua *Guida alla tesi di laurea nelle discipline storiche*, che ha accompagnato la stesura di questo elaborato.

Nel corso della ricerca non sono mancate le difficoltà nella decrittazione delle carte e le frustrazioni per il mancato ritrovamento di documenti a cui fanno riferimento le fonti, ma la ricerca è comunque giunta alla sua conclusione grazie anche al sostegno manifestato da quanti mi sono stati vicini in quest'anno accademico, in particolare Andrea Erboso, Laura Fornasier, Albert Martin, le colleghe Adelina Bonacin e Gabriella Tirello, i miei genitori e suoceri. Non posso poi dimenticare i suggerimenti della giornalista Giuseppina Piovesana, innamorata delle radici storiche della sua Fossalta, la disponibilità degli abitanti del Borgo Longo, il contributo fotografico dei proprietari della Cantina Borgo Nardi e la gentilezza della sig.ra Valeria Rosini, il cui interessamento ha gratificato fin da subito il mio impegno.

Un ringraziamento speciale spetta ad Andrea, mio caro compagno, che con giovialità e pazienza ha condiviso integralmente con me anche questa entusiasmante esperienza di studio e ricerca.

#### ABBREVIAZIONI E FONTI ARCHIVISTICHE

# VITTORIO VENETO, ARCHIVIO DIOCESANO (=ADVV):

Archivio vecchio, visite pastorali, b.37.

### ODERZO, ARCHIVIO PARROCCHIALE (=APO):

```
Fascicolo: Questioni tra Piavon e Fossalta: armadio 2, palchetto 2 (=fasc.)
```

I Causa 1710 -1715(=I C.)

II Causa 1734 -1741(=II C.)

# TREVISO, ARCHIVIO DI STATO (=AST):

Mappe antiche:

Estimo Ottoboni, Frassenè e Valentigo: disegno cassa 20, B 36/3, F 348, Oderzo,

Stralcio D, 1728.

Catasto austriaco, censo stabile:

T/A/1:

52/1 Oderzo 1841.

52/8 Piavon di Oderzo 1841, tavv. 9, 11, 12, 13, 14, 15.

16/3 Fossalta Maggiore 1841, tavv. 2, 3, 4.

# VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO (=ASV):

Provveditori sopra li beni comunali, b.172:

Disegni: 013224, 013225, 013226.

b. busta

I C./II C prima causa - seconda causa

cfr. confrontare fascicolo fasc.

img./imgg. immagine – immagini

metri quadri mq. numero n.

p./pp. pagina – pagine

recto r.o secolo sec. tav./tavv. tavola - tavole

verso

vol./voll. volume - volumi

Ccampo trevigiano, corrispondente a 1250 tavole trevigiane, mq. 5204,69

guarti q.ti

tavole trevigiane

#### CAPITOLO I

Decima e quartese, tra storia ed ambiguità

Quando ci si addentra in un archivio parrocchiale, avverte lo storico Claudio Povolo, ci si deve armare di un certo scetticismo storiografico, senza il quale si rischierebbe <<di interferire pesantemente nella specificità delle fonti esaminate>>1. Il rischio in cui si incorre, è quello di illudersi che le fonti, soprattutto per il loro carattere compilativo o lo stile notarile, si presentino come neutrali registrazioni di uno spaccato storico-sociale di un territorio; ma ciò che invece dovrebbe suggerire una certa cautela nella loro interpretazione è la consapevolezza che sono la <<p>propaggine documentaria di una struttura di potere>>² non immune da fattori economici.

E' proprio una questione di carattere economico a condizionare i rapporti tra le parrocchie di Fossalta Maggiore e di Piavon, i cui pievani, armati di registri di battesimi, matrimoni e sepolture, si ritrovano a contendersi margini di territorio su cui estendere o difendere la propria giurisdizione ecclesiastica e i benefici economici ad essa connessi.

La controversia tra Giovan Battista Bonci, pievano della Chiesa di Fossalta Maggiore (filiale della Chiesa di Chiarano), e Antonio Possè, pievano della Chiesa di Piavon (filiale della Collegiata di Oderzo<sup>3</sup>), si avvia con la pretesa del primo di vedersi riconosciuto il diritto di esazione del quartese su un appezzamento di terreno posto sul confine delle due parrocchie, ma finisce poi per rimettere in discussione la giurisdizione ecclesiastica di un'area ben più vasta.

Nel complesso sistema retributivo a favore del clero, il diritto di *quartese*, da cui principia questo spaccato di storia locale, si configura, originariamente, come un derivato dell'antico diritto di *decima*. Successivamente, i due termini finirono, anche a seconda delle aree geografiche, o per diventare sinonimi o per prevaricare l'uno sull'altro, in ogni caso, per indicare genericamente ogni introito dovuto alla cura delle anime. Per questo, ogni definizione che si voglia dare a questi due istituti economici rischia di essere riduttiva e troppo semplice per comprenderne tutta la portata storicosociale, per coglierne la quale si è ritenuto più opportuno ripercorrerne sinteticamente l'evoluzione a partire dalle necessità che li hanno determinati e in relazione ai contesti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> POVOLO, 1993, p. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ivi, p. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il 25 Maggio 1609, Papa Paolo V conferì alla Chiesa di Oderzo il titolo di Collegiata; sue Chiese filiali furono quelle di Camino, Colfrancui, Faè, Gorgo e Piavon.

normativi laici.

Di derivazione latina, il termine *decima*, come suggerisce la stessa parola, corrispondeva, in senso generico, alla decima parte dei profitti derivanti dal prodotto della terra o dagli animali o dall'attività umana; era dovuta, periodicamente, a determinate persone fisiche o giuridiche, che la percepivano esclusivamente in natura.

L'usanza della decima ha origini antichissime. Se ne trova testimonianza già nell'Antico Testamento con due distinzioni: la decima cultuale, ovvero la quota di prodotti che gli Ebrei dovevano al Tempio e agli addetti alla cura del culto, per i loro sostentamento e per gli usi religioni, e la decima regale <<owed to God in recognition of his supreme dominion over men>>4. Fu la legge mosaica a renderne obbligatorio il pagamento.

Nell'antica Grecia e a Roma, la decima risultava essere una tassa dovuta allo Stato per <<il>
 suo diritto sopra la terra che doveva intendersi in usufrutto a chi la possedeva [...] la decima testimoniava l'eventuale revocabilità dell'occupazione>>5.

Con l'avvento del Cristianesimo, si andò prefigurando il cosiddetto *Ius decimandi* ovvero la decima ecclesiastica. Nel Cristianesimo primitivo, il sostentamento dei ministri del culto e della loro attività era affidato alle offerte spontanee dei fedeli, alle elemosine. Solo nel VI secolo, in occasione dei Concilî di Tours del 567 e di Macòn del 583, si incominciò a istituzionalizzare la decima in termini legislativi come legge di Dio (*Ius divinum*)<sup>6</sup>. Ma <<th>earliest instance of the enforcement of the payment of ecclesiastical tithes by civil law is to be found in the capitularies of Charlemagne, at the end of the eighth century>><sup>7</sup>. Carlo Magno, oltre a ribadire nei suoi capitolari l'obbligo di decima ecclesiastica ed a istituzionalizzare il tributo dovuto alle parrocchie, come voleva la riforma gelasiana<sup>8</sup>, <<fece intervenire, contro i ricalcitranti, l'autorità civile con multe, sequestro dei beni, prigione, esilio e confisca>><sup>9</sup>

Fu così che, nel corso del Medioevo, sebbene canonisti ed ecclesiastici continuassero a ritenere come *iure naturali et divino*, esclusivamente quello esercitato,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> TITHE in *Catholic Encyclopedia*. Espiciti riferimenti si trovano nella Genesi 14:20 e 28:22, nel Levitico 27:30-34, nel Deuteronomi 14:22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> PEGORARO, 1996, p. 69.

<sup>6</sup> Cfr. FERRARESE, 2004, p. 31; PEGORARO, 1996, p. 69; Rivista di diritto ecclesiastico, 1897, p. 81

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> TITHE in *Catholic Encyclopedia*.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La riforma di Gelasio I aveva suddiviso la decima in quattro parti, una delle quali spettava al pievano per la cura delle anime e il sostentamento della Chiesa.

Enciclopedia Cattolica, vol, IV, p. 1269, pubblicata in PEGORARO, 1996, p. 69.

senza obbligo giuridico, per il solo sostentamento dei ministri dell'altare<sup>10</sup>, le decime finirono per diventare un tributo applicato sia alla proprietà, cioè ai frutti del terreno, che al reddito da lavoro, cioè ai proventi da attività professionale, distinguendosi quindi rispettivamente in *prediali* e *personali*, anche se queste ultime, già in età medievale, incominciarono lentamente a cadere in disuso.

Sebbene fino al Concilio IV lateranense, tenutosi nel 1215 sotto Innocenzo III, veniva ancora confermato quanto prescritto dal diritto canonico in merito all'assoluta impossibilità di trasmettere la decima spirituale ai laici<sup>11</sup>, in età comunale si andò progressivamente manifestando il fenomeno dell'ingerenza laica nel possesso e nel godimento della decima. Come spiega lo storico A. Ferrarese, tale penetrazione era la conseguenza di <<violente usurpazioni>> oppure di <<infeudazioni e concessioni fatte dai vescovi a vassalli e familiari>>; la lotta per le investiture, culminata con il Concordato di Worms, diede impulso alla feudalità vescovile: i presuli, nella contrapposizione con l'autorità imperiale, cercarono di difendere gli interessi dell'episcopato e di consolidare il proprio potere, cercando alleati tra l'aristocrazia laica dei neonati governi comunali<sup>12</sup>. L'operato dei vescovi, se da una parte non trovava riscontro nel diritto canonico, dall'altra legittimava la proprietà laica delle decime, che veniva <<tollerata di malavoglia dalla compagine ecclesiastica>>13. Col passare del tempo, queste appropriazioni o concessioni si consolidarono in una consuetudine difficilmente eliminabile, ponendo un problema di ordine giuridico: come giustificare la trasgressione dei precetti canonici secondo i quali <<lo ius decimationis era di natura divina e inerente esclusivamente all'esercizio sacramentale>>14? Per giustificare il passato e contenere il fenomeno, a seguito del Concilio III lateranense del 1179, il diritto canonico riconobbe la legittimità del possesso laico della decima nei casi fino a quel momento comprovati da documentata investitura, ma vietò che, da quel momento in poi, si procedesse a operazioni di investitura in favore dei laici.

In età moderna, nell'Europa cristiana, le decime, per quanto ormai istituzionalizzate, assunsero entità e modalità di prelievo e applicazione molto diverse a seconda delle regioni territoriali, del contesto giuridico o degli Stati. E' la stessa C.Boyd, citata da A. Ferrarese, a spiegarne le ragioni: <<[...] as early as seventeenth

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Rivista di diritto ecclesiastico*, 1897, p. 81.

<sup>11</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> MILLER, 1998, p. 63, pubblicato in FERRARESE, 2004, p. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> FERRARESE, 2004, p. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ivi, p. 36.

century the high ecclesiastical tribunal, the Sacred Roman Rota, recognize that the word *decima*, while normally referring to the ecclesiastical tithe, was susceptible of more than interpretation>>15. E anche il diritto canonico trovò, ancora una volta, una blanda applicazione in merito.

In ogni caso, la decima si confermava distinta in due tipologie: quelle dominicali o laicali, <<considerati oneri di diritto privato, dovute a persona laica o ecclesiastica, o ad Enti per ragioni di dominio, cioè su terra ceduta in godimento [...]>>16; e le decime sacramentali o ecclesiastiche, originariamente di natura spontanea, che venivano corrisposte dai fedeli al parroco per i servizi di ordine spirituale, primo fra tutti l'amministrazione dei sacramenti. Pian piano, però, le decime sacramentali assunsero, sempre più, il carattere di pretesa e di obbligo, e quindi corrisposte come oneri di diritto pubblico, come tributi. A.Ferrarese, riferendosi in particolare al territorio veneto, spiega così l'avvenuta metamorfosi della decima: <<Ciò che il diritto canonico e le leggi della Repubblica di Venezia [...] avevano reso obbligatorio per i sudditi, perdeva [...] la primigenia natura spontanea (e quindi sacramentale) per diventare tributo, esazione [...]>>17

In sintesi, quindi, riepilogando, lo *Ius decimandi* era un'imposta dovuta a Dio, <<pre><<pre><<pre><<pre>costante per ogni unità di ricchezza imponibile, oggettiva e reale [...] - basata – sul sistema della quotità e del contingente [...] >> 18; inoltre, era << indipendente da qualsiasi intervento esterno, laico statuale >> 19, sebbene fosse garantita, in certi casi e periodi, anche dall'intervento coattivo del potere civile, come nei casi sopra citati di Carlo Magno o della Repubblica di Venezia.

I terreni incolti non erano sottoposti alla decima, in quanto lo *Ius decimandi* era *ius ad rem*, cioè riferito ai soli frutti del fondo e non alla proprietà del fondo (*ius in re*); ma dal momento in cui i terreni erano messi, o rimessi a coltura, sui cosiddetti *novali* veniva avviato l'esercizio del diritto. Le terre prative rimanevano esenti dalla decima, a meno che il prato non risultasse dalla riconversione di un terreno coltivato, in tal caso sul prativo veniva esercitato il diritto di decima sul fieno.<sup>20</sup>

<>Fin dall'introduzione della decima nell'Occidente cristiano, i vescovi furono i fruitori privilegiati dell'imposta, con cui essi stessi contribuivano al sostentamento del

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> BOYD, 1952, p. 5, pubblicato in FERRARESE, 2004, p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> PEGORARO, 1996, p. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> FERRARESE, 2004, p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> RUFFINI Francesco, 1906, p. 23, pubblicato in FERRARESE, 2004, p.24.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> FERRARESE, 2004, p. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> CHIERICATO 1723, p. 149, pubblicato in FERRARESE, 2004, p. 122.

clero e alle necessità delle diocesi. Dai vescovi [...] lo *ius* passò progressivamente alle singole unità ecclesiastiche, le pievi (le parrocchie), contraddistinte da un'autonoma giurisdizione territoriale ed entro i cui limiti la decima veniva esatta>>21. Come già accennato, nel V secolo, papa Gelasio I aveva riformato il sistema di riscossione della decima, disponendo che un quarto dei proventi fosse destinato al mantenimento del clero delle pievi in quanto addetto alla *cura animorum*, un altro alla *Fabrica ecclesiae*, un altro al vescovo e un quarto ai poveri<sup>22</sup>. Ma a seguito dell'alienazione di parte del patrimonio vescovile a favore dei laici e a causa anche delle costose controversie sui beni con altri enti ecclesiastici, le ricchezze degli episcopati e le sue fonti economiche finirono per essere intaccate in maniera significativa; questo spiegherebbe in buona parte come, successivamente, <<le>le mense vescovili – finirono per - controllare i tre quarti delle intere corresponsioni decimali dei loro episcopati, lasciando il solo residuo quarto alle chiese soggette, per le loro necessità>>23.

Approfondendo quest'aspetto e circoscrivendo la ricerca all'area veneta, si ritiene opportuno, a questo punto, procedere introducendo il termine di *quartese*<sup>24</sup>, utilizzato peculiarmente nell'entroterra veneziano proprio per indicare quella quarta parte della decima destinata ai pievani. Se ne trova conferma anche tra le carte del fascicolo sulle quali si è condotta questa ricerca, lì dove si intende fare una precisazione sull'uso del termine: <<[...] bisogna che ben sia illuminato della materia delle Decime, chiamate in queste nostre parti Quartesi [...]>><sup>25</sup>.

La distorsione del sistema gelasiano a favore dei vescovi sembra quindi essere confermata anche nel linguaggio che attribuiva al quartese un'identità distinta dalle altre tre parti, che si ritrovavano invece assorbite indistintamente nell'unico termine generico di decima.

A. Ferrarese, parafrasando C. Boyd, evidenzia come, nel corso dei secoli, si determini anche uno <<stravolgimento – della - prerogativa basilare del diritto di decima>><sup>26</sup>, dovuto all'affermazione di una prassi che legava l'esazione del quartese,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> FERRARESE, 2004, p. 31.

Chiesa e mondo feudale nei secoli X e XI, Atti della dodicesima settimana internazionale di studio, Mendola, 24-28 agosto 1992. Miscellanea del Centro studi medievali vol. 14°, Vita e Pensiero, Pubblicazioni dell'Università cattolica. p. 355.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> FERRARESE, 2004, p. 32.

Per la definizione di quartese, cfr. BERENGO, 1963, p. 110, FERRABOSCHI, 1976, p. 308 passim, BOYD, 1953, p. 4, 119-122, 135, 147-148, 151, FALCO, 1936, p.49, SCHIAPPOLI, 1940, p.65, pubblicati in FERRARESE, 2004, p. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> APO, fasc., II C., carta 13r.o, anno 1734.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> FERRARESE, 2004, p. 33, nota 115.

non più ai proventi della terra, ma alla cura dei parrocchiani e all'amministrazione di sacramenti. In tempi in cui la giurisdizione ecclesiastica delle pievi coincideva con le proprietà su cui risiedevano i suoi parrocchiani, l'esazione del quartese e la cura delle anime risultavano inscindibili e complementari, cioè alla prima corrispondeva la seconda e viceversa. Dal momento in cui i grandi fondi proprietari o le vaste aree di beni comuni vennero via via frazionati e venduti, emersero i casi in cui i fedeli, <<pur possedendo terre entro i limiti della parrocchia, - risiedevano - però altrove, non beneficiando della *cura animorum* e dei sacramenti>><sup>27</sup>. Viene quindi delineandosi una diversa concezione del quartese che, svincolato dall'onere sulla produttività del terreno, si trasformava in un 'corrispettivo' dovuto e susseguente alla cura dei fedeli. A maggior ragione, questo è comprensibile lì dove il laicato costituiva, per il clero minore, una presenza invasiva, come nel caso delle province venete <<intrecciate da una fittissima rete di benefici decimali goduti nella stragrande maggioranza da laici>><sup>28</sup>.

Chiaramente quest'ultima interpretazione risulta essere una deformazione del diritto di decima, originariamente vincolato alla produttività del fondo, ma come afferma A. Ferrarese, facendo riferimento a G. M. Chiericato<sup>29</sup>, tale intendimento persisteva ancora nel corso del Settecento e utilizzato, nei contenziosi, per reclamare il riconoscimento di benefici da parte di coloro che esercitavano il diritto di riscossione dei quartesi, come nel caso dei due pievani di cui si occupa questa ricerca.

Le questioni legate alle decime ecclesiastiche si imposero al governo veneziano a partire dal XV secolo, dal momento in cui, acquisiti i territori della Terraferma, si costituì il *dominio da tera*; ma anziché procedere a una messa in discussione del sistema decimale a vantaggio della propria tradizione giuridica, fino agli inizi del XVII secolo, la Dominante preferì procedere lentamente, operando una mediazione legislativa che, fatte salve poste statutarie e prassi locali, le permetteva una certa discrezionalità. Di fatto, evitò, dove possibile, di introdurre novità che avrebbero potuto comportare lo sconvolgimento di equilibri secolari<sup>30</sup>. Risultava chiaro al governo veneziano che <<la>la Chiesa di Terraferma [...] per la sua organizzazione, capillarmente penetrante fin nelle zone più remote e depositaria di un privilegiato rapporto con i nuovi sudditi, rappresentava agli occhi dei ceti della Dominante un rischioso antagonista da tenere

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> FERRARESE 2004, p. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> CHIERICATO, 1718, p. 280, pubblicato in FERRARESE, 2004, p. 33.

FERRARESE, 2004, pp. 41, 42, 43, 44, <<[...] non discostandosi da quanto aveva fatto e ancora faceva per molti altri aspetti della sua politica amministrativa>> p. 88.

sempre sotto controllo $>>^{31}$ .

Fu nel corso del Cinquecento, con l'istituzione dei Consultori *in iure*<sup>32</sup>, aventi competenze in materia ecclesiastica e giurisprudenziale, che la <<materia decimale trovò una sua collocazione precipua all'interno della prassi giuridica veneziana [...] in nome di una pretesa egemonia del diritto veneto su quello comune>><sup>33</sup>.

Tra le poche novità, a partire dal 1516, ci fu anche l'istituzione di una magistratura per il controllo delle proprietà ecclesiastiche, i Sovrintendenti alle decime del clero, a cui spettava, tra altri, il compito di quantificare i benefici ecclesiastici del clero del dominio. Dato che alla quantificazione delle decime faceva seguito la riscossione, da parte della Repubblica, di sostanziose entrate fiscali<sup>34</sup>, si comprende l'importanza dell'operato di tale magistratura, che da una parte tutelava gli interessi della Chiesa da eventuali usurpazioni laiche e dall'altra quelli del fisco veneziano.

Un altro aspetto toccato dal cambiamento, in materia di decime, è quello relativo ai *novalia*, i terreni ridotti a nuova coltura o rimessi a coltura. Come si è già affermato, secondo la Chiesa i novali erano soggetti alla decima; però, tale consuetudine si rivelò, presto, per il governo veneziano, fonte di considerevoli problemi, per rimediare ai quali era necessario un intervento normativo intransigente. A partire dalla fine del Quattrocento, il patriziato veneziano aveva incominciato a dirottare buona parte dei propri capitali dal commercio alla Terraferma, in cerca di investimenti più sicuri<sup>35</sup>. Tale operazione si sostanziò in un vasto fenomeno di interventi di regolamentazione delle acque e di bonifica di grandi estensioni paludose, destinate successivamente alla produzione agricola<sup>36</sup>. Con la messa a coltura di queste nuove terre, si impose ai patrizi

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ivi, p. 73.

BARZAZI, 1986, p. 179, <<[...] è nel corso del Cinquecento, tra l'affacciarsi all'interno della classe dirigente veneziana del problema del controllo politico e amministrativo di una terraferma portatrice di proprie tradizioni giuridiche e sociali, non adeguatamente percorsa da una rete burocratica, ed il chiarirsi della nuova realtà istituzionale della Chiesa, più rigidamente strutturata, ben decisa ad aumentare il proprio peso nella vita dei singoli e degli Stati, che la presenza di un organo consultivo in materie tecnico-giuridiche, esterno alle magistrature, estraneo alle regole delle contumacie e degli avvicendamenti, veniva assumendo un rilievo senza precedenti>>.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> FERRARESE, 2004, p. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ivi, p. 116.

Cfr. POVOLO Claudio, corso di Storia veneta, lezione del 13/02/2014. La diversificazione degli investimenti in pianura era dovuta, più che all'apertura delle nuove rotte transatlantiche, alla concorrenza fiamminga e inglese, nonché alla pirateria e ai conseguenti conflitti con gli Ottomani; BRAGAGGIA Roberto, 2011, par. I <<le motivazioni erano le più diverse [...] le principali possono essere così compendiate: crescente bisogno di approvvigionamento annonario della città marciana che in quegli anni stava aumentando la sua popolazione; dura concorrenza per la primazia commerciale nei mari; urgenza nel cercare una certa sicurezza delle vie di traffico sugli itinerari padani ed europei; difesa delle nuove conquiste da vicini potenti e temibili>>.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> POVOLO, 1997, pp. 69, 70, 103 – 126.

veneziani la questione dell'erogazione della decima alle Chiese del dominio. La Repubblica soccorse il patriziato, già gravato dai cospicui investimenti, rigettando le richieste degli episcopati e propugnando una legislazione intransigente, a difesa dei novali dall'ingerenza ecclesiastica.<sup>37</sup> Se da una parte, però, le magistrature venete competenti negavano i diritti di decimazione alla Chiesa sui novali, dall'altra, nelle terre del dominio, la legge veneziana veniva aggirata, gestendo le controversie lontano dai tribunali, come risulta chiaro da questa lettera del 1735 contenuta nel fascicolo: <<[...] debbo ben avvertirvi, che li Novali non sono soggetti alla contribuzione de quartesi stante le publiche leggi, onde trattandosi questa materia, avanti il Ser.mo Prencipe o in via giudiciaria, o in via deliberativa, potrebbe succedere, che nè il Paroco, nè li Canonici più li esigessero - si trattava del quartese conteso - ; se potessi abboccarmi col Pievano da Piavon, mi lusingherei di persuaderlo a non intentar questa novità [...]>>38, con riferimento al ricorso alle magistrature.

A seguito dell'affermazione del laicato nel godimento del diritto di decima e della conseguente erosione dei diritti secolari della Chiesa, le controversie decimali erano passate dal foro ecclesiastico ai tribunali laici cittadini e regolate dal diritto statutario; con l'avvento del governo veneziano, <<la>legislazione relativa alla decime [...] mantenne quasi del tutto inalterate le proprie caratteristiche secolari>>39, ma la materia decimale passò di competenza ai tribunali dei rettori, nel tentativo di trovare una mediazione con la normativa canonica medievale e di <<salvaguardare teoricamente la giurisdizione spirituale, ponendola al di fuori della portata del laicato>>40. Stando alle ricerche archivistiche di Pietro Rasi, condotte presso la diocesi feltrina, si evince che di fatto la giurisdizione delle cause sul diritto di decima, pur in alternanza con i fori rettorili, era prevalentemente avocata dai tribunali ecclesiastici<sup>41</sup>, come nel caso esaminato in questa ricerca, dove il foro episcopale della diocesi di Ceneda<sup>42</sup> sarà inizialmente chiamato in causa proprio per dirimere la contesa tra le due pievi per il quartese.

Per risolvere i contenziosi, molto diffusa in Terraferma e radicata in particolare nei territori trevigiano e veronese, era la pratica del giudizio arbitrale che << permetteva

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> FERRARESE, 2004, pp. 120-122.

APO, fasc. II C., carta 13.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> FERRARESE, 2004, p. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ivi, p. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> RASI, 1933, p. 120-122, pubblicato in FERRARESE, 2004, p. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Dal 1939, Diocesi di Vittorio Veneto.

una rapida e veloce soluzione delle controversie, affidando il giudizio a uno o più arbitri, scelti dai contendenti, che evitavano di converso il ricorso ai fori cittadini e ai loro tempi lunghi>><sup>43</sup>. Nel dissidio tra i due pievani Bonci e Possè, come si vedrà, ci si imbatte proprio in un caso di ricorso a questa pratica compromissoria, motivata esplicitamente dalla volontà di <<sfugir spese de tribunali>>.<sup>44</sup>

Nella causa affrontata in questa ricerca, principale oggetto del contendere fu un appezzamento di terreno di Villa Frassenè, detto ancor oggi "i cento campi", ovvero la giurisdizione ecclesiastica su parte di esso, con quello che ne conseguiva in termini di esazione del quartese e di altri benefici. La questione dei diritti di riscossione interessò collateralmente anche alcuni altri possedimenti contigui al terreno conteso, si trattava di case e fabbriche rurali sulle quali si aprì una diatriba sulla competenza dell'amministrazione dei sacramenti agli abitanti. Gli edifici contesi erano alcuni fabbricati di Ca' Giustinian de' Vescovi, una casa colonica di proprietà del Capitolo di Ceneda e il cosiddetto cason Capoia.

Una delle prime difficoltà incontrate in questa ricerca è stata quella di identificare i luoghi su cui si consumò la lite: Villa Frassenè, Regolato di Frassenè, Bosco del Frassenè, località "I cento campi", località Carbonere, possedimenti di Ca' Giustinian, casa Capoia, casa colonica del Capitolato di Ceneda, Regolato di Valentigo, il <<lu>luogo detto l'Anunetta<sup>45</sup>>>. Attualmente esiste su quel territorio una serie di toponimi che rimandano a quelli citati nelle carte del fascicolo e dai quali si è partiti per ricostruire l'assetto geografico-rurale del tempo: Via Frassenè, Via Carbonere nuove, Via Carbonere vecchie. Per inquadrare l'area di interesse, sono stati necessari anche alcuni sopralluoghi e la collaborazione di alcuni abitanti della zona di cui si conserva intervista.

<sup>43</sup> FERRARESE, 2004, p. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> APO, fasc., I C., carta 7r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> APO, fasc., I C., carta 5r.o - Capitello o immagine sacra.

#### **CAPITOLO II**

# Geografia di una lite

# 2.1. I cento campi e le Carbonere, ovvero il Regolato di Villa Frassenè

Il giorno 10 luglio 1715, Vincenzo Visone, Arciprete della Chiesa di Ormelle (al tempo nella diocesi di Treviso<sup>46</sup>), dottore in diritto civile-penale e in diritto canonico, giudice compromissorio nella controversia tra il pievano di Fossalta Maggiore e quello di Piavon, introdusse la sentenza spiegando in questi termini la causa vertente: <<iinter admodum Reverendo Dominum Joanem Baptistam Bonci Rectorem Ecclesiae Parochialis Sancti Marci de Fossalta maiori huius diocesis actorem ex unam, et Reverendissimos canonicos et capitolum Ecclesiae Collegiatae Sancti Joannis Baptistae de Oppitergio; ne non admodum Reverendum Dominun Antonium Posse Rectorem Ecclesiae Parochialis Sancti Benedicti de Plavono reos convenctos ex alteram, super presensa giurisdictione dicti Admodum Reverendi Rectori de Fossalta administrandi sacramenta et actis Parochialis exercendi in Domo de Iure Nobili Viri de Iustinianis posita in finibus Regulatus Frassenetti, et quod admodum Reverendus Rector de Plavono se abstinere debeat ab exigenda solita medietate contributionis a Domo praedicta, et ab exattione quartesiorum in novalibus Domino Bortoletti positis in eadem Regolato Frassenetti, et quod redintegrandus sit in iure Parochiali suo antiquo super Domibus illorum de Predonis Collonis super bonis Illustrissimi Capituli et mensae huius Cathedralis, ac etiam super Domibus illorum de Capoia positis in eodem manet Regolati Frassenetti etiam quatenus nunc existunt in Parochia supradicta de Plavono>>47.

Il caso trattato interessava un territorio di confine tra le parrocchie di Piavon e di Fossalta M.re, le cui chiese, l'una filiale dell'allora Collegiata di Oderzo, l'altra filiale

La Chiesa di Ormelle, a quel tempo, faceva parte delle diocesi di Treviso; forse anche per questo la scelta dell'Arciprete Visoni rispondeva alla richiesta di massima imparzialità.

AOP, fasc., I C., carte 40r.o, 40v.o, 41r.o, 41v.o. La vertenza era tra il Molto Reverendo signor Giovan Battista Bonci Rettore della chiesa parrocchiale di San Marco di Fossalta maggiore della stessa diocesi, attore, da una parte e i reverendissimi canonici e il Capitolo della chiesa Collegiata di San Giovanni Battista di Oderzo assieme al Molto Reverendo Signor Antonio Possè Rettore della chiesa parrocchiale di San Benedetto di Piavon dall'altra, accusati di amministrare i sacramenti ed esercitare gli atti parrocchiali nella casa di proprietà dei Nobil Homeni Giustinian situata nei confini del Regolato Frassenetti sopra la giurisdizione del detto molto reverendo Rettore di Fossalta e che il Molto Reverendo Rettore di Piavon si debba astenere dall'esigere la consueta metà dei contributi dalla casa predetta e dall'esazione del quartese nei novali del signor Bortoletti posti nella stessa proprietà di Regolato Frassenetti e che sia reintegrato – Bonci - nel suo diritto parrocchiale antico sulle case dei coloni della famiglia Pedron, sui beni dell'Illustrissimo Capitolo e della mensa della cattedrale e anche le case dei membri della famiglia Capoia posti sempre nella proprietà di Regolato Frassenetto e anche il quartese fino a ora esistente nella parrocchia suddetta di Piavon.

della Chiesa di Chiarano, erano poste sotto l'antica diocesi di Ceneda, nell'estremità più orientale dell'attuale provincia di Treviso.

Il contenzioso aveva le sue radici fin in epoca preveneziana e, periodicamente, si rinfocolava nelle aspettative di piavonesi e fossaltini su quei terreni di confine. In una pergamena<sup>48</sup> del 16 maggio 1333, si trova copia della presentazione ai giudici arbitri, di una lite tra i Signori di Fossalta M.re e il comune di Oderzo per il possesso del Bosco del Frassenè e del Paludo di Fossalta che si estendeva *sopra* il bosco (presumibilmente nell'area compresa tra l'attuale Via Maggiore di Piavon e il corso del fiume Piavon, img. 37). In quel caso, i giudici si espressero a favore di Oderzo, ma la questione era destinata a rimanere aperta negli animi dei fossaltini che a più riprese reclamarono il possesso di quelle zone. Come si vedrà, all'inizio del XVIII sec., la questione era tutt'altro che risolta, tant'è che ne nacque quest'ultima causa tra parroci, i cui esiti sono ancor oggi evidenti nei confini tra i due paesi e nel sentimento comune dei loro abitanti.

Per comprendere nello specifico la questione che vide il pievano Bonci in contrasto con il Capitolo della Collegiata di Oderzo e il pievano Possè, è necessario anzitutto individuare i luoghi oggetto del contenzioso, a partire dai toponimi 'Villa Frassenè' e 'Regolato di Frassenè'.


Nella documentazione prodotta da entrambe le parti, si fa ripetutamente riferimento alla Villa di Frassenè, un antico villaggio, oggi ridotto a contrada, ancora localizzabile a sud-est di Piavon, lungo la strada provinciale n° 54. Di questo villaggio è rimasta testimonianza in un'abitazione rurale ben conservata, detta 'Cason di Piavon'<sup>49</sup>, e nell'omonima Via Frassenè<sup>50</sup> che, partendo dalla detta strada statale, conduce a Valentigo di Sotto e ad una località conosciuta ancora con il toponimo 'i sénto campi', nella dizione dialettale piavonese, o 'i çento campi', se letto con la pronuncia di Fossalta M.re<sup>51</sup>. Nell'elaborato, questo terreno si indicherà con la più neutrale locuzione italiana 'i cento campi'.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> FARRONATO, 1997, pergamena n° 97, vol. I, p. 174. Cfr. PIOVESANA, 2007, pp. 38-39.


<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Imgg. 2, 3 e 4.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Imgg. 1 e 2.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Imgg. 2 e 6.




Img. 1 - Via Frassenè - Elaborazione grafica da Google Maps 2014.




Img. 2 - Contrada Frassenè, Via Frassenè, 'I cento campi' Elaborazione grafica da Google Earth 2014.





Img. 5 - Estimo proprietà Pietro Ottoboni 1728 – Regolato di Frassenè e Valentigo AST - Disegno cassa 20, B 36/3, F 348, Oderzo, Stralcio D, 1728.




Img. 6 – Elaborazione grafica: sovrapposizione 'Estimo proprietà Ottoboni 1728' e Google Earth 2014.

Da una ricerca del 1941 sulle 'ragioni delle decime' in Italia<sup>52</sup>, a cura di Pietro Sella e Giuseppe Vale, risulta che, tra il XIII e il XIV sec., Frassenè veniva indicato come Chiesa (Img. 7), il che fa pensare a un villaggio con una sua propria connotazione comunitaria, al pari di Piavon, sebbene, secondo la Collegiata di Oderzo, che si esprimeva facendo riferimento al pubblico catasto, fin dal 1316 la pieve di Oderzo risultava essere l'<<assoluta Padrona di tutta la Villa del Frassenè<sup>53</sup>>>. Viene quindi da pensare che, sebbene Frassenè sia stata indicata dai due ricercatori come Chiesa, potremmo trovarci di fronte a un caso come quello di Faè di Oderzo, riguardo al quale l'archivista e storico Mons. Angelo Maschietto spiegava che fino al XIV era una <<semplice Cappella della Parrocchia Matrice di Oderzo [...] - precisando che - veniva detta 'Cappella' una Chiesa non provvista di funzioni di Matrice e nella quale veniva

Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV – Studi e testi – n. 96 Venetiae – Histria – Dalmatia, a cura di Pietro Sella e Giuseppe Vale, Città del Vaticano, 1941, pubblicato in BENVENUTI (a cura di), 1989, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> APO, fasc., I C., carta 29r.o.

offiziata solo la S. Messa>><sup>54</sup>. A partire, presumibilmente, dal XV secolo, le Chiese dipendenti da S.Giovanni Battista di Oderzo (Piavon, Camino, Faè, Tempio, Gorgo, Rustignè, Colfrancui e San Vincenzo de' Paoli), furono elevate a Parrocchie, mentre la Chiesa di Frassenè rimase esclusa da questa promozione. Ora, tenendo conto che nelle carte del fascicolo studiato, in diversi casi, si fa riferimento alla 'Cura di Frassenè' come distinta da quella di Piavon, si può ipotizzare che, per le ragioni che vedremo, legate ad eventi cataclismatici, questa Chiesa abbia raggiunto la sua massima elevazione con il riconoscimento della Curazia<sup>55</sup> e sia stata successivamente affidata alla giurisdizione ecclesiastica della Chiesa di Piavon, una volta che quest'ultima fu elevata a parrocchia, cioè nel corso del '500.



Img. 7 – Ingrandimento di una mappa pubblicata in BENVENUTO, 1989, p.77.

MASCHIETTO Mons. Angelo, 1956, pubblicato in *Faè*. *Una parrocchia*, a cura di BENVENUTI, 1989, pp. 74, 75.

APO, fasc., I C., carta 3r.o: <<[...] Frassenè tutto il regolato è della cura di Frassenè [...]>>, cioè amministrata da un curato e dipendente da un'altra chiesa.

Nel corso del dibattimento, il Capitolo della Collegiata di Oderzo sostenne in più occasioni che tutte le case e i terreni situati nel Regolato di Frassenè fossero di competenza di Oderzo e Piavon, in quanto <<la Villa di Frassenè in forza dell'antenominato catastico 1316 è dichiarita soggetta in Giurisditione - ecclesiastica alla Pieve d'Oderzo et respetive à quella di Piavon sua filiale>>56. Chiaro risulta quindi il connubio tra la Villa e il Regolato, un'entità territoriale citata spesso nei documenti della controversia, ma difficile da delimitare a causa della sua natura più consuetudinaria che giuridica. Di grande aiuto per comprendere l'istituto del Regolato è la spiegazione che il giurista G. C. De Martin dà sull'origine e sul significato di *Regola*. Con riferimento al contesto bellunese, De Martin afferma che le Regole sono la conseguenza di un fenomeno di <<apprensione originaria del dominio di determinati beni naturali (specialmente boschi, prati e pascoli) da parte di una data comunità per i suoi usi vitali. Apprensione, quindi, da parte di una data collettività, costituita per lo più in villaggio non in virtù di atti o fatti di diritto comune (privato), quali la compravendita od altro contratto d'acquisto di diritti reali, bensì in virtù di un fatto eminentemente pubblicistico, quale è l'acquisizione (talora magari a seguito di assegnazione ad opera dell'auctoritas pubblica o dell'antico feudatario) del dominio-godimento di una data zona da parte della comunità dei primi abitanti, cointeressati a mantenere stabilmente i beni vitali a disposizione della intera consociazione o tribù o gruppo di famiglie ivi stanziate, come patrimonio comune, indivisibile e inalienabile, nonché vincolato nella destinazione e nelle modalità di utilizzazione a norme e usi locali [...]>>57 delle diverse comunità di villaggio. Tornando al nostro caso, quindi, con il toponimo 'Regolato di Frassenè' si faceva riferimento a un territorio di antica pertinenza della Villa, ossia della comunità di Frassenè, inteso non come proprietà, ma come spazio e bene vitali. Su quell'area, il villaggio esercitava il diritto naturale di usufrutto. I confini di queste pertinenze territoriali, nella maggior parte dei casi, non erano perimetrati cartograficamente, in quanto si trattava di confini funzionali e percepiti, condivisi dalle popolazioni sulla base di riferimenti antropo-naturalistici tramandati oralmente. Erano quindi derivati dall'uso che la comunità faceva delle risorse comunitative del territorio, distinguendo nell'area: il pascolo, il prato, gli alberi, il bosco, la palude, le siepi, il fosso, le fonti e i corsi d'acqua. Quindi la difficoltà di determinare in modo univoco i confini di quei territori, lasciava ampio margine a contestazioni e liti, come nel caso del Regolato

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> APO, fasc., I C., carta 39r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> DE MARTIN, 1989, p. 3.

di Frassenè.

Oggi, come ieri, è difficile tracciare con assoluta certezza i 'confini d'uso' di quel territorio, pertanto ci si è limitati a ipotizzare quell'area (Img. 38, in Appendice II) facendo riferimento alle lacunose indicazioni fornite dai pievani riguardo alla loro presunta giurisdizione ecclesiastica e alle mappe antiche disponibili presso gli Archivi di Stato di Treviso e Venezia.

Molta parte della disputa tra i reverendi Bonci e Possè si incardinava sulla delimitazione territoriale di due zone, il bosco di Frassenè e le Carbonere, la cui localizzazione è stata possibile anche grazie a un sopralluogo compiuto sotto la guida del sig. Antonio Pivetta, che da più di mezzo secolo lavora in quelle terre, in qualità di capo opera. In quell'occasione si è raccolta anche la testimonianza del sig. Angelo Longo, uno degli abitanti dell'odierno Borgo Longo, zona allora contesa dai parroci.

Dal resoconto storico fornito in sede di dibattimento dagli *intervenienti* del Capitolo della Collegiata di Oderzo, si viene a sapere che, per conto dei *Communi*<sup>58</sup> di Frassenè e Piavon, il 16 aprile 1410, Tomaso Muner<sup>59</sup> da Frassenè, si suppone con incarico di meriga della convicinia<sup>60</sup>, acquistò al pubblico incanto dal Governo veneziano il bosco di Frassenè, successivamente ridotto anche a pascolo e fieno. Più precisamente, si trova scritto che <<fu venduto all'incanto d'ordine della Serenissima Sig.ria dall'Ecc. Sig. Podestà e Capitano di Treviso di quel tempo per ducati cinquanta<sup>61</sup>>>.

In tutto il Dominio di Terraferma, spiega lo storico Bragaggia, dato che <<su molti di questi beni, le comunità non potevano vantare titoli cartacei comprovanti la piena proprietà (allodio), ma solo l'antico e continuato possesso *ab immemorabilia* [...], nel secolo della conquista, la Serenissima decise d'incamerarli, detenendo per sé il dominio eminente e concedendo, per *graziosa concessione*, alle comunità il dominio utile. [...] Questi beni potevano essere utilizzati dalle comunità solo per gli usi

Se in termini generali, il lemma *Commune* è usato per indicare un'ampia varietà di enti comunitari, nel caso specifico, va inteso come l'insieme degli abitanti della Villa. Cfr. BRAGAGGIA, 2011, par. II; FERRO, 1845-1847, p. 451. Il significato risulta ancor più chiaro nella definizione che POVOLO, 2002, p. 3 dà della piccola comunità rurale: <<un'unità territoriale ed istituzionale costituita di individui e famiglie, e caratterizzata da una dimensione antropologica in cui le reti di relazione erano a base egualitaria>>.

APO, fasc. I C., allegato 2, carta 2v.o, colonna destra.

Un maggiorente delle comunità, in queste zone chiamato meriga, in altre decano. Gli abitanti dei villaggi rurali si organizzavano in Vicinìa (dal latino "vicus" villaggio o paese, da cui "vicilla" piccolo paese, che poi si contrae in "villa"). Essa era un'aggregazione di più nuclei familiari, a capo dei quali veniva eletto annualmente un capofamiglia, che assumeva l'appellativo di Merìga (o Degano).

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> APO, fasc., I C., carta 38r.o.

consuetudinari legati all'uso del pascolo e del bosco [...]>>62. Pertanto, si ipotizza che "l'acquistò" del 1410 potrebbe collocarsi nell'ambito di quella serie di atti concessori, regolati in seguito dalla legge dell'ottobre 1412, in base alla quale alle comunità veniva riconosciuto l'uso di alcuni beni comuni (i *communali*, appartenenti al demanio), ma con la limitazione che ogni cambio d'uso ed eventuale alienazione dell'immobile fossero sottoposti all'autorizzazione dal Senato<sup>63</sup> della Repubblica. La conferma della natura 'usufruttuaria' di quella acquisizione sta nell'acquisto vero e proprio del bosco avvenuto nel 1693 quando <<gli>Ecc.mi Sig.i Proco.i à gli beni Comunali vendè al Sig.e Lorenzo Bortoletti il Commun di Frassenè in doi volte, nel primo Iust.o di C-88 - tt 91, et nel secondo di C-10=q.ti 3= tt 120, et in tutti doi gli Iust. dice del Commun di Piavon, e Frassenè territorio d'Oderzo>><sup>64</sup>.

Sul bosco di Frassenè, le comunità di Piavon e Frassenè, fino al 1693, senza opposizione del contiguo *Commune* di Fossalta Maggiore, godettero <<del beneficio del legname, del pascolo, del segare l'erba e di dividerlo in prese>>65; è lo stesso pievano Bonci a indicarci il luogo dove sorgeva anticamente il bosco: <<Dentro il circondario – con riferimento al Regolato - di detta Villa di Frassenè trovavasi anticamente un Bosco di C- 100 in circa, quali ridoti poi in pascolo comunale [...] - ma aggiungeva - Parte di questi campi si vedono ocularmente situati tra i confini di detta mia Parochia, e parte nel terren di quella del R.do Pio: di Piavon [...]>>66. Erano i novali sui quali il pievano chiedeva gli fosse corrisposto il quartese.

Nel 1693, come già anticipato, il terreno fu venduto dal *Magistrato de Beni Comunali*, per conto del governo veneziano, al Signor Lorenzo Bortoletti di Venezia. Ereditati dal figlio Agostino, i 104 campi furono messi a coltura destando nei parroci di Piavon e Fossalta un'interessata attenzione per i novali, forieri di lauti quartesi.

Ancora oggi questa proprietà è denominata dagli abitanti di quella zona come località Centocampi, e i suoi confini sono attualmente delimitati da una strada asfaltata (Via Frassené) che diventa capezzagna (ad uso dei mezzi agricoli), da una siepe (confine con le attuali 'Carbonere'), da un fosso (confine con l'azienda agricola Borgo Nardi e la proprietà della famiglia Rechsteiner), e da una strada sterrata che immette nel cortile di un'abitazione. Come si potrà notare dalle mappe pubblicate di seguito, l'area della

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> FERRO Marco, 1845-1847, p. 451, pubblicato in BRAGAGGIA, 2011, par. III.


<sup>63</sup> BRAGAGGIA, 2011, par. III.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 2v.o.


<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> APO, fasc., I C., carta 12v.o.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 2v.o, colonna sinistra.


proprietà Bortoletti era più vasta di quella oggi indicata dal toponimo.




Img. 8-ASV - Estimo della proprietà Lorenzo Bortoletti 1693 - Provveditori sopra i beni comunali, b.172, 013224.



 $Img.\ 9-ASV-Estimo\ della\ proprietà\ Lorenzo\ Bortoletti\ 1693-Provveditori\ sopra\ i\ beni\ comunali,\ b.172,\ 013225.$ 



Img. 10 – Elaborazione grafica delle imgg. 8 e 9.



Img. 11 — Elaborazione grafica delle mappe del catasto austriaco, censo stabile T/A/1, 52/8, Piavon di Oderzo 1841, tavole 9, 11,12, 14, 15.



Img. 12 - Elaborazione grafica: sovrapposizione 'Estimo proprietà Bortoletti 1693' e Google Earth 2014.

Agostino Bortoletti fece inoltre edificare nel suo possedimento una *fabrica nova* (in altri casi viene usato il termine più generico di casa), la quale, trovandosi in prossimità della parte de 'i cento campi' pretesa dal pievano Bonci, finì per aggiungersi alla lista dei reclami. Oggi su quel terreno si trovano un casolare, ormai rudere, sebbene sia stato abitato fino alla fine degli anni Sessanta del '900 dalla famiglia Dametto, e un più articolato complesso rurale disabitato, ma ben conservato, detto 'la Frassinella'. Entrambi gli edifici sono mappati sul catasto austriaco del 1841. Supponendo che uno dei due edifici possa testimoniare, in qualche modo, l'antica presenza della *fabrica* Bortoletti, si ipotizza che dei due sia quello costruito ai margini della proprietà, lungo l'antica strada che perimetrava il possedimento, come si vede nelle immagini 10 e 11, e in prossimità della zona di confine tra Piavon e Fossalta, verso le *Carbonere*. L'altro complesso rurale, situato a nord-ovest, è troppo lontano dalla zona di confine.

La proprietà Bortoletti confinava ad est con la cosiddetta località *Carbonere* e a sud-ovest con le proprietà dei *Nobil Homeni* Giustinian de' Vescovi, aree anch'esse divenute oggetto di contesa tra i due parroci.


Per individuare i contorni delle *Carbonere*, anche in questo caso, ci si è avvalsi delle descrizioni contenute nel fascicolo e delle mappe del catasto austriaco, molto utili queste ultime per individuare gli antichi collegamenti stradali tra le ville, che in questo caso fungevano anche da confine territoriale. Infatti, il Capitolo di Oderzo spiegava le ragioni delle sue pretese sulle Carbonere in questo modo: <<come si vede da gli estimi delle strade di Frassenè, che le Carbonere erano della Pieve d'Oderzo>>67. Le antiche

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 2v.o, colonna destra.

strade, oramai assorbite dallo sviluppo agricolo, sono quindi un prezioso indizio per poter avanzare un'ipotesi sul confine sud-est del Regolato di Frassenè, all'interno del quale il Capitolo di Oderzo includeva, pretendendone la giurisdizione, la zona detta Carbonere.


Dalle attestazioni rese da coloro che abitavano in quel periodo nella zona, chiamati a testimoniare a favore dell'una o dell'altra parte, emergeva che nel *loco detto le Carbonere*, che si trovava dirimpetto alla proprietà Bortoletti, c'erano 5 case coloniche abitate da 5 famiglie di nome Carbonere<sup>68</sup>, le cui proprietà si estendevano fino al confine della proprietà Bortoletti, come è visibile dalle didascalie lungo il perimetro (Imgg. 9 e 10). La presenza di quelle famiglie, legate apparentemente anche da vincoli parentali, spiegherebbe la definizione di *Villa* con la quale in più occasioni viene indicata la località di Carbonere, quindi quelle case erano qualcosa di più di una serie di abitazioni sorte all'interno del Regolato di Frassenè, esse costituivano un piccolo villaggio.

Se consideriamo valida l'indicazione secondo la quale le antiche strade erano un confine, potremmo quindi sostenere che la zona delle Carbonere si estendesse dalla omonima Villa fino all'attuale via Cella, ed era compresa tra i possedimenti Bortoletti e un'antica strada riscontrabile sia nel disegno fatto fare dal pievano Bonci nel 1710, che nel catasto austriaco; in quest'ultimo, la strada risulta in parte già chiusa, ma se ne intravvedono ancora le tracce in una lunga striscia di terreno orientata verso via Cella e verso la strada che porta a villa Carbonere.




Img. 13 – Elaborazione grafica: sovrapposizione di foto satellitare Google Earth 2014 e del catasto austriaco, censo stabile, 52/8, Piavon di Oderzo 1841, tavola 15 e 16/3 Fossalta Maggiore 1842, tavole 2 e 3.


<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 1r.o, colonna sinistra.



 $Img.\ 14-Elaborazione\ grafica-Catasto\ austriaco,\ censo\ stabile,$  52/8 Piavon di Oderzo 1841, tavola 15 e 16/3 Fossalta M.re 1842, tav. 2 e 3.




Img. 15 – Ipotesi prolungamento strada su attuale via Carbonere vecchie – Elaborazione grafica catasto austriaco, censo stabile, 52/8 Piavon di Oderzo 1841, tavola 15 e 16/3 Fossalta M.re 1842, tav. 2 e 3.



Img. 16 – Foto satellitare Google Earth 2014.



Img. 17 – Elaborazione grafica: sovrapposizione di Google Earth 2014 e 'Disegno Bonci 1710' AST-Corporazioni Religiose Soppresse, Collegiata di Oderzo, b.7.




Img. 18 – Disegno 1710 – AST – Corporazioni Religiose Soppresse, Collegiata di Oderzo, b. 7.

Secondo i ricordi d'infanzia del sig. Angelo Longo, intervistato durante i sopralluoghi in zona, fino agli anni Cinquanta del '900, dell'antica strada rimaneva ancora traccia in una capezzagna alberata, larga circa 3 metri e rialzata a mo' di argine, che partiva dall'attuale Via Cella all'altezza dell'odierna Casa Vascellari.

Tra le attestazioni documentate nel fascicolo si trova un elenco stilato dal Capitolo di Oderzo delle proprietà confinanti con il bosco di Frassenè all'inizio del XVII sec.; queste informazioni danno ulteriori indizî riguardo alla zona detta Carbonere, in quanto risultava anch'essa elencata in ordine di apparizione da levante a tramontana: <<Un pezzo di Comun pascolino detto il Bosco di C-104 q.ti 1 tt 163 confina a levante, come nei desegni delli anni 1604 et 1605, parte il Sig.e Nicolò Pinidel, parte il Sig.e Nicolò Fedrici, et parte il Comun di Fossalta, e Carbonere, a mezo dì il Sig.e Nicolò Pinidel, à Ponente Batta Signor, et il Sig.e Reggio Melchiori, à Tramontana il detto Sig.e Pinidel la Falzona, Nicolò Fedrici, Sig.e Emilio Volpati, ms Pietro Borchiela e la Calonega<sup>69</sup> di Ceneda>>.<sup>70</sup>


<sup>69</sup> La canonica.

APO, fasc., I C., allegato 2, carta 3v.o.




Img. 19 – Elaborazione grafica su foto satellitare 'Google Earth 2014' Le proprietà confinanti con 'I cento campi' – Primi anni del XVII sec.


Le indicazioni sulle proprietà relative ai primi del Seicento confermano quindi l'estensione del territorio delle Carbonere a levante del bosco del Frassenè (proprietà della famiglia Bortoletti a partire dal 1693), e contigua alla proprietà della famiglia Pinidel, che si estendeva a sud del detto bosco. Non abbiamo elementi certi per definire il confine di quest'ultima proprietà, ma sappiamo che nel 1693, a sud della proprietà Bortoletti si estendevano altre due proprietà quella dei nobili Giustinian de' Vescovi e quella del nobile Alvise da Mosto, come si riscontra nelle mappe seguenti:



Img. 20 – ASV – Estimo della proprietà Lorenzo Bortoletti, 1693 – Provveditori sopra i beni comunali, b.172. 013226.




Img. 21 – Disegni della proprietà Bortoletti, 1693 – Provv. sopra i beni comunali, b. 172, 013225, 013226.



Img. 22 – Ipotesi proprietà Giustinian de' Vescovi (porzione pretesa dal pievano Possè) e Mosto Zen.

Tralasciando per ora i possedimenti della famiglia Giustinian de' Vescovi, di cui si parlerà più diffusamente in un altro paragrafo, si pone l'attenzione sulla proprietà del *Nobil Homo* Alvise da Mosto riguardo alla quale il Capitolo di Oderzo e il pievano

Possè sostenevano che <<anticamente il Comun di Fossalta de Campi n° 72 oltre il Bosco, hora acquistato dall'Ecc.mo Mosto Zen, doveva esser di Frassenè delle Pieve d'Oderzo>><sup>71</sup>. Quindi, secondo le affermazioni del Capitolo di Oderzo, anticamente il Regolato di Frassenè includeva anche quei terreni che però, già al tempo della famiglia Mosto Zen, erano posti sotto il *Comun di Fossalta*. Se si considera un'estensione di 72 campi, presumibilmente, l'area si ampliava a partire dal confine sud-est della proprietà Bortoletti, fino all'antica strada Villa Carbonere-Via Cella. Prendendo in considerazione le mappe del 1693 (Img.10) e il disegno eseguito su richiesta del pievano Bonci (Img.18), si stima che la proprietà di Mosto Zen potesse estendersi come segue:



Img. 23 – Ipotesi estensione dei 72 campi della proprietà Mosto Zen.

Tenendo presenti tutti gli elementi finora presentati, possiamo ipotizzare che il confine di levante del Regolato di Frassenè, come preteso dal Capitolo di Oderzo, possa tradursi in un tracciato come quello seguente:

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 2v.o, colonna destra.




Img. 24 - Elaborazione grafica di foto satellitare 'Google Earth 2014'Prima ipotesi perimetro Regolato di Frassenè e area Carbonere.

Una seconda ipotesi, invece, muove dall'attuale toponomastica e prende in considerazione come linea di confine delle Carbonere contese, l'odierna Via Carbonere Vecchie (Img. 25), che partendo da Fossalta M.re e allungandosi verso l'antico villaggio di Carbonere, includerebbe un'area ben più vasta di quella considerata prima. Due sono i punti critici di questa seconda ipotesi: primo, l'estensione dell'area, troppo vasta perché si possa considerare sottratta alla pieve di Oderzo, senza che questa se ne fosse accorta e senza reclami; secondo, il fatto che il nome Carbonere viene utilizzato, in quella zona, anche per denominare un'altra strada, una secondaria (Img. 26) che da Fossalta conduce a Chiarano denominata, anch'essa, dai locali 'Carbonere nuove'; un nome alquanto inflazionato in quel territorio. Ciò può far supporre che queste ultime due vie fossero l'una il proseguimento dell'altra, il che escluderebbe riferimenti all'area contesa tra i due pievani, in quanto marginale. Più credibile è sostenere che Via Carbonere Vecchie debba il suo nome al fatto che attraversava o delimitava una zona che, in relazione alle Carbonere contese, era posta sotto Fossaltà M.re da tempi più antichi rispetto alla nuova acquisizione, appunto le contrastate Carbonere.



Img. 25 – Elaborazione grafica di foto satellitare 'Google Earth 2014' Seconda ipotesi, con l'attuale Via Carbonere Vecchie.



Img. 26 – Elaborazione grafica di foto satellitare 'Google Earth 2014' - Via Carbonere per Chiarano – Linea gialla.

Procedendo con l'indagine topografica delle zone contese, non meno complessa è la localizzazione della *possessione di Ka Giustinian*, sulla quale le parti in causa danno alcune preziose informazioni per definirne i confini e l'estensione. Innanzitutto, si attesta che la proprietà contava 90 campi e 310 tavole trevisane<sup>72</sup>, che si estendevano a sud- ovest della proprietà Bortoletti e ad essa contigui. Il terreno, già proprietà della famiglia Pinidel dal 1558<sup>73</sup> fino al 1626<sup>74</sup>, era stato acquistato dapprima dalla famiglia Contenti e successivamente dai nobili Giustinian de' Vescovi, proprietari del terreno nel periodo del contenzioso tra i due parroci. Quest'ultimi erano concordi sul fatto che il possedimento fosse in parte entro i confini del Frassenè sotto la cura di Piavon e in parte sotto la giurisdizione ecclesiastica di Fossalta M.re. La controversia tra i due stava proprio nel definire il confine tra queste porzioni e, quindi, assegnare la *cura animorum* degli abitanti di quella proprietà.

Tra le argomentazioni avanzate dal Capitolo di Oderzo si legge che <<la possessione di Ka Giustinian era Contenti de C. 90 = tt 310, sia meza sotto Frassenè Cura di Piavon, e meza sotto Fossalta non v'è alcun dubio, mentre la strada, la strada che si porta nel Regolato di Valentigo, et và à Fossalta distingue questi confini, mentre questa possessione è meza per sorte della strada. Il Signor Francesco Vidor da Vidor Agrimensor Publico misurò meza la possesione Giustiniani contigua al Bosco, ov'è il Palazo, e Case Coloniche di Ka Giustinian sino al Fosso, oltra del quale sono beni di Ka Mosto, hora Zeno, et l'ha ritrovata à giusta perticha campi quarantaquattro, quarti doi, et questi sono in Frassenè Cura di Piavon, et il resto della Possesion è oltre la strada verso la bidoglia, ch' hà delle Fabriche, è sotto Fossalta maggior [...]>>75. Se ci atteniamo a quanto affermato dal Capitolo di Oderzo, i confini dei 44 campi della proprietà dei Giustinian de' Vescovi posti sotto la cura di Piavon, tradotti in termini grafici, sarebbero stati come quelli delineati nell'immagine 22.

Il riferimento alle strade, anche in questo caso usate come segno di confine, non è molto chiaro in quanto le strade che da Fossalta portavano al Regolato di Valentigo e che attraversavano la proprietà dei Giustinian de' Vescovi erano due; una era il proseguimento dell'attuale via Cella (Imgg. 13 e 27), che attraversava il possedimento


A.P. O., fasc., I C., allegato 2, carta 1v.o, colonna sinistra.

A.P. O., fasc. fasc., I C., allegato 5, carta 14 v.o.


A.P. O., fasc. fasc., I C., allegato 2, carta 1v.o., colonna sinistra.

APO, fasc., I C., allegato 2, carta 1v.o, colonna destra.

passando davanti alla casa dominicale, in modo che quest'ultima rimanesse dal lato della proprietà Bortoletti (linea rossa, Img. 27); l'altra era l'attuale via Tabacchi (Img. 28), che da Fossalta M.re conduceva al Regolato di Valentigo, correndo tra i due canali, la Fossa Formosa e la Bidoggia. La distinzione tra le due strade sta proprio nell'espressione <<che si porta nel Regolato di Valentigo>>; infatti come è evidente nella mappa del 1728 già presentata, l'attuale Via Tabacchi conduceva nelle proprietà del Regolato di Valentigo (compreso tra le omonime due ville 'di Sopra' e 'di Sotto') e lo attraversava, mentre l'altra conduceva solo alla villa di Valentigo di Sotto, per di più, segnando per un tratto il confine tra i due Regolati di Valentigo e di Frassenè. Inoltre, il riferimento al canale la *Bidoglia* oltre il quale si sarebbe estesa la porzione sotto Fossalta, conferma quanto appena sostenuto, altrimenti il canale di riferimento sarebbe stato il *fosso* (cioè la Fossa Formosa).



Img. 27 – Antica strada che univa Fossalta M.re a Valentigo di Sotto - Elaborazione grafica -AST, catasto austriaco, censo stabile, 52/1 Piavon di Oderzo 1841, tavole 11, 12, 14 e 15, 16/3 Fossalta M.re 1842, tavole 2 e 3




Img. 28 – L'attuale Via Tabacchi, la strada che portava al Regolato di Valentigo Elaborazione grafica: sovrapposizione 'Estimo proprietà Ottoboni 1728' e Google Earth 2014.

Purtroppo oggi non ci si può avvalere del disegno redatto nel 1710 su istanza dello stesso pievano Bonci, di cui resta solo un dettaglio in una foto pubblicata nella raccolta cartografica dell'architetto Paolo Vocialta (1993), ma le descrizioni prodotte dalle parti inducono a considerare che la porzione della proprietà dei Giustinian, che il pievano di Fossalta contendeva alla Chiesa di Piavon, era contigua alla tenuta Bortoletti, fino all'attuale Via Tabacchi (Img. 30), e delimitata a nord-ovest da una linea astratta, perpendicolare alla proprietà dei Bortoletti, che passava per due punti di riferimento: il *Pieron* di un torchio d'uva<sup>76</sup> e un capitello (Imgg. 29 e 30), dividendo in due la corte della casa dominicale di Ca' Giustinian de' Vescovi.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> La localizzazione della grossa pietra dell'antico torchio è stata possibile grazie alle testimonianze di Antonio Pivetta e Angelo Longo, residente nell'attuale Borgo Longo tra la Fossa Formosa e l'attuale Via Tabacchi. Dal 2010, la casa dominicale di Ca' Giustinian ha lasciato il posto a una struttura di nuova edificazione, la cantina Borgo Nardi, mentre il *pieron* è andato perduto.



Img. 29 – Il capitello e il Pieron - Elaborazione grafica, dettaglio - AST catasto austriaco, censo stabile, 52/1 Piavon di Oderzo 1841, tavola 15, 16/3 Fossalta M.re 1842, tavole 2 e 3.




Img. 30 — Pretese del pievano Bonci sulla proprietà di Ca' Giustinian Elaborazione grafica su foto di Google Earth 2014.



Img. 31 Casa colonica di Ca' Giustinian - Elaborazione grafica, dettaglio. AST catasto austriaco, censo stabile, 52/1 Piavon di Oderzo 1841, tavola 15, 16/3 Fossalta M.re 1842, tavole 2 e 3.

Con queste parole il pievano Possè si lamentava delle pretese del suo avversario: <<il> sig. Pi.o di Fossalta meza la Possession ch'è di là de la strada verso La Bidoglia la pone tutta sua come è il dovere di esser in Fossalta e l'altra meza che è contigua al Frassenè acquisto Bortoletti, che è la mia meza Possesion la fa promisqua, quasi che meze le case coloniche di Ka Giustinian siano sue [...]>><sup>77</sup>.

Il riferimento plurale alle case coloniche, e non ad una sola, suggerisce due interpretazioni: o si faceva riferimento al complesso edilizio di Ca' Giustinian (esempi analoghi nell'img. 32), distinguendolo in due entità, cioè il blocco padronale (detto in alcune fonti *Palazo*) e gli annessi (casa per i fittavoli e le stalle) che sorgevano a sud-est, verso Fossalta M.re;




Img. 32 – Esempi di case dominicali nel trevigiano – Casa Todesco, a Roncato di Fregona – Casa a Laventico presso Oderzo (TV) disegno del 1749, ASV mappa n. 748 (pubblicato in L. Candida, Firenze 1959) - Casa Minelli Bigaran a Motta di Livenza (TV) – Imgg. pubblicate in MARANGON, 2013, vol. I, p. 74, vol. II, p. 76.

APO, fasc., I C., allegato 2, carta 1v.o, colonna sinistra.

oppure, oltre alla casa dominicale, si faceva riferimento anche a un'altra casa colonica dipendente, ma distante dalla prima, localizzabile tra il canale della Fossa Formosa e la Via Tabacchi, all'incrocio con la strada Zustinian, ossia dove oggi sorge Borgo Longo (Imgg. 31 e 33), come lascierebbe supporre il catasto austriaco.

Dalla seconda metà dell'Ottocento ad oggi, il corso del canale Fossa Formosa è stato più volte modificato (si confrontino le Imgg. 33 e 34) e con esso anche la strada che, dall'attuale Via Tabacchi, conduceva a Ca' Giustinian, denominata ancora fino agli anni Sessanta del '900 *Strada vicinale Giustinian* (Img. 33).



Img. 33 -Sovrapposizione catasto austriaco e catasto anni Sessanta del '900.




Img. 34 – Modifiche del corso della Fossa Formosa Elaborazione grafica: sovrapposizione del catasto anni Sessanta e Google Earth 2014.

# 2.3 La casa colonica del Capitolo di Ceneda e il cason Capoia

Esigui sono gli indizi trovati tra le carte del fascicolo per individuare la casa colonica del Capitolo di Ceneda, allora abitata dalla famiglia Pedron, e il cason dei Capoia, edifici anch'essi oggetto di contesa tra i due parroci per l'attribuzione della cura degli abitanti. Pertanto, la localizzazione dei fabbricati, pur muovendo da dati attendibili, resta incerta.

L'estimo delle proprietà Bortoletti del 1693, già preso in considerazione, evidenzia il confine de 'i cento campi' con i possedimenti del Capitolo di Ceneda. Questo dato è confermato da una carta del fascicolo in cui si legge che <<[...] certi campi contigui alla possessione del pregiato Illustrissimo Capitolo di Ceneda, - erano - posti nel detto Regolato di Frassenè, contigui al Communal dei Bortoletti>><sup>78</sup>.



Img. 35 – Elaborazione grafica: dettaglio dei confini della proprietà Bortoletti.

Osservando e confrontando le mappe del catasto austriaco, le foto aeree tecniche regionali e quelle satellitari di Google Earth 2014, si nota che la proprietà che si diparte dal confino dell'allora proprietà Bortoletti, appartenuta al Capitolo di Ceneda, ha conservato quasi la stessa estensione: metà sotto Piavon e metà sotto Fossalta, come si vede nelle Imgg. 36 e 37.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> APO, fasc., I C., carta 6r.



Img. 36 – Elaborazione grafica – Ipotesi proprietà del Capitolo di Ceneda e casa colonica.



Img. 37 – Dettaglio foto aerea – Mappa tecnica regionale 2008 – Il confine tra Fossalta e Piavon di Oderzo.

Se l'appezzamento di terreno sopra lineato di giallo (Img. 36) corrispondesse a quello che era stato di proprietà del Capitolo di Ceneda, è facile supporre che la casa colonica in questione sia quella indicata con la freccia verde, contigua al possedimento e

posta lungo l'attuale Via Maggiore, in prossimità dell'attuale confine.

Quanto al cason Capoia, si è partiti da un'informazione fornita dal Capitolo di Oderzo, secondo la quale a nord della proprietà dei Bortoletti si estendeva un territorio che un tempo era appartenuto alla pieve di Oderzo; si trattava di <<campi 65 nell'istessa villa di Frassenè con case Dom.li e da coloni, [...] tutti d'ottima rag.e passati in enfiteusi>><sup>79</sup>, e che, al tempo del contenzioso, erano <<goduti parte da Ca' Volpati, parte da Ca' Thomitan, li Ecc.mi Sig.i Pr.pi Ottoboni, e la casa Capoia>><sup>80</sup>.

Sovrapponendo il disegno del 1728 e l'estimo della proprietà Bortoletti, e tenendo conto dell'elenco dei confinanti con 'i cento campi', possiamo azzardare una localizzazione delle proprietà sopra elencate e individuare ipoteticamente dove sarebbero potuti estendersi questi 65 campi, all'interno dei quali sorgeva anche il cason dei Capoia.



Img. 38 – Ipotesi sui 65 campi della Pieve di Oderzo, a nord de 'i cento campi' Elaborazione grafica: sovrapposizione 'Estimo proprietà Ottoboni' e catasto austriaco 52/8 Piavon di Oderzo 1841, tavola 12.

APO, fasc., I C., carta 15r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> APO, fasc., I C., allegato 10, carta 4v.o.

Nel corso del contenzioso, i terreni e le case reclamati dal pievano Bonci vengono sempre trattati e divisi in tre questioni: 'i cento campi', 'Ca' Giustinian' e, come se ci si riferisse a un'unica zona, 'la casa colonica del Capitolo di Ceneda e il cason *Capoja*'. Ciò induce a pensare che quest'ultimi edifici sorgessero in una stessa area, se non addirittura vicini. Consultando il catasto austriaco, a fianco alla presunta casa colonica del Capitolo di Ceneda, si individua un altro fabbricato le cui modeste dimensioni fanno supporre sia stato un *cason* come quello già visto nelle Imgg. 3, 4 e 11, tra l'altro orientato allo stesso modo.






Img. 39 - Elaborazione grafica – Dettagli catasto austriaco.

Se quanto osservato fosse probabile, le ragioni per le quali risulterebbe comprensibile la pretesa di quegli edifici da parte del pievano Bonci, starebbe nel fatto che entrambe le case si trovavano in prossimità del confine tra Piavon e Fossalta, e facilmente raggiungibili dall'attuale Via Maggiore, allora proseguimento dell'antica strada che costeggiava 'i cento campi', oggi ridotta a sentiero (Img. 38).

# APPENDICE II

Nell'immagine sono evidenziati in rosso i siti abitativi contesi.



Img. 40 – Ipotesi antico Regolato di Frassenè – Elaborazione grafica da Google Earth 2014.

#### CAPITOLO III

### Origine del contenzioso

Nel periodo in cui il *mercante Veneto*<sup>81</sup>, Lorenzo Bortoletti, procedeva all'acquisto de 'i cento campi', il parroco di Fossalta M.re era il romagnolo Sebastiano Ghirardi<sup>82</sup>, il quale, stando alle affermazioni dei rappresentanti della Collegiata di Oderzo, nonostante le sue origini<sup>83</sup>, era stato uomo stimabile e non aveva avanzato pretese di riscossione del quartese sui campi della proprietà Bortoletti; il successore del parroco Ghirardi, il pievano Giovan Battista Bonci, originario di Urbino, analizzata la documentazione riguardo alla giurisdizione ecclesiastica della Chiesa di Fossalta M.re, non solo accusò il pievano di Piavon di avergli usurpato i diritti di decima sui novali della proprietà Bortoletti, ma denunciò anche la minaccia subita dal suo predecessore, da parte del pievano di Piavon, Giacomo Tallasso<sup>84</sup>, affinché retrocedesse dall'intento di recuperare la giurisdizione della sua Chiesa su quei terreni.

Fin dal 1706, dal momento in cui Agostino Bortoletti aveva fatto costruire sul suo terreno una casa (Img. 40, in Appendice II), il pievano Bonci di Fossalta M.re si era assunto il compito di *benedire* l'*edificio*, senza che il suo operato venisse contestato dal pievano di Piavon, a quel tempo il reverendo Antonio Possè.

Il pievano Bonci, dopo aver lamentato senza esito al pievano di Piavon quella che lui riteneva un'usurpazione della propria giurisdizione, nel 1710, per far chiarezza sulla questione, fece fare a sue spese un disegno<sup>85</sup> che rappresentava l'area di confine tra le due Chiese e, con quella mappa si era recato, insieme al pievano di Piavon, davanti al decano di Oderzo Pasquale Padoani e al canonico Francesco Marcuzzo, deputati dalla Collegiata a seguire la controversia<sup>86</sup>.

Oltre a reclamare il riconoscimento della propria giurisdizione su una parte de 'i cento campi', di cui si sentiva rapinato, il pievano Bonci, avanzava pretese anche su altri beni: le case coloniche di Ca' Giustinian, il cason *Capoja* e la casa colonica del Capitolo di Ceneda.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> APO, fasc., I C., carta 39r.o.

APO, fasc., I C., allegato 2, carta 3v.o, colonna sinistra. Sebastiano Gherardi fu parroco in quella pieve per trent'anni.

APO, fasc., I C., carta 12r.o. - Il territorio della Romagna aveva dato i natali a molti *bravi* (Corso di Storia Veneta, a.a. 2013 – 2014, Prof. Claudio Povolo) e quindi vi è da supporre che quel territorio fosse pregiudizialmente considerato una zona abitata da 'genti poco dabbene'.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 3v.o, colonna sinistra.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Due dettagli del disegno sono pubblicati in VOCIALTA, 1993, p.192.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> APO, fasc., I C., carta 7r.o.

Di risposta, i deputati della Collegiata di Oderzo respinsero le richieste del pievano Bonci e, appellandosi al catasto del 1316, non solo vantarono diritti su tutto il Regolato di Frassenè, ma misero in discussione anche i diritti ecclesiastici che la Chiesa di Fossalta M.re aveva sulla zona delle Carbonere, lungo il confine de 'i cento campi'<sup>87</sup>.

La posizione del Capitolo di Oderzo sulla questione delle Carbonere era chiara: ai tempi in cui Villa di Fossalta era sotto la giurisdizione ecclesiastica della Chiesa di Chiarano e Villa Frassenè era sotto la Chiesa di Oderzo, non esisteva la località Carbonere. Furono quindi avanzati dubbi sulla legittimità dell'operazione seguita alla nascita delle parrocchie-filiali, quella di Fossalta (della Chiesa di Chiarano) e quella di Piavon (della Chiesa di Oderzo): <<come può esser – che – nelle divisioni [...] sia statto dato un loco di Frassenè alla Cura di Fossalta [...]>>88. La risposta al pievano Bonci era, dunque, una contro richiesta per la restituzione alla Collegiata di Oderzo di quell'area detta *Carbonere*, un tempo parte del Regolato di Frassenè.

La controversia non si risolse in quel primo incontro avvenuto su iniziativa del pievano Bonci, pertanto i due deputati della Collegiata di Oderzo proposero di rimettere la disputa nelle mani di una persona sopra le parti <<di anima, talento e cognitione>><sup>89</sup>. Tutti i presenti si lasciarono con l'accordo di seguire questa procedura. Il pievano Bonci accettò questa proposta per evitare <<a href="mailto:amarezze"><a marezze</a> e spese>><sup>90</sup> che un tribunale avrebbe sicuramente comportato. Furono così eletti due confidenti periti.

La Collegiata di Oderzo e il pievano di Piavon, a detta di Bonci, dopo aver temporeggiato sulla conclusione della controversia, gli fecero recapitare a sorpresa una notifica che replicava alle ragioni delle sue richieste e minacciava di seguire le vie legali, per subìta vessazione, se il pievano avesse continuato con quelle pretese<sup>91</sup>. Di questa missiva non si ha riscontro tra le carte del fascicolo, ma per completezza d'informazione, secondo la versione dei deputati della Collegiata, nonostante le parti avessero deciso di eleggere i periti, in un secondo momento, invece, il Capitolo della Collegiata decise <<ch type travalore de la confidenti ciò che attualmente si possede; e questi sentimenti furono riportati dal medesimo Sr. Decano al Sr. Piovano

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> APO, fasc., I C., carta 38r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 1r, colonna destra.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> APO, fasc., I C., carta 7r.o.

<sup>90</sup> Ibidem.

<sup>91</sup> APO, fasc., I C., carta 7v.o.

di Fossalta il giorno della Maddalena susseguente al discorso fatto>>92.

A quel punto, il 27 agosto 1710<sup>93</sup>, il pievano Bonci si rivolse al Foro Episcopale di Ceneda, che diede corso all'atto di citazione nei confronti del pievano di Piavon. Questa sua scelta venne recriminata dal Capitolo di Oderzo non solo per il fatto che inaugurava un procedimento processuale, ma anche perché il mandato era stato inviato in un momento in cui il pievano Possè << non poteva discostarsi dalla sua Chiesa per molti infermi che l'obbligavano a risedere, dove il Sr. Pievano di Fossalta apena il venerdì sera li fece intimar per il Foro d'Uderzo la citazione di dover comparir in Giudicio, che colta l'occasione subito prese la relazione da questa cancelleria, e la Domenica seguente notturno tempore spedì a Ceneda a far seguir la sentenza contumaciale il lunedì che ne meno v'erano spirati i tre giorni, contro quel termine che si doverebbe praticare tra buoni cristiani>>94. Da quanto risulta da una lettera firmata dal canonico Francesco Marcuzzo: << A Ceneda il P.o di Piavon hà risolta la contumacia con pagar T<sup>95</sup> 12 che hano voluto di spesa, mentre il P.o di Foss'alta la dom.ca sera ha carpito le risposte, et a' tutta notte mandò a Ceneda, et il Lunidi fu data la contumacia che non s'aspettava>>. Quindi il pievano Bonci, secondo la Collegiata di Oderzo, aveva approfittato dell'impossibilità di Possè di presentarsi davanti al Foro e aveva agito con scaltrezza.

La reazione degli avversari fu quella di ricorrere in appello <<a preservazione di possesso>>96, ottenendo lettera penale Avogaresca97 che intimava il pievano Bonci di recedere dalla denuncia presso il Foro Ecclesiastico, pena il pagamento di 500 ducati. E' il podestà a convocare il pievano Bonci per dargli lettura di quanto disposto dall'*Avogador de Commun* Anzolo Malipiero, ma il parroco si era fatto desiderare, lasciando passare i 10 giorni di tempo concessogli dal rettore per presentarsi98.

L'onere dei 500 ducati fu riconfermato con altra lettera avogaresca allorché fu palese che il pievano, pur avendo risposto che avrebbe obbedito, di fatto lasciava che il procedimento proseguisse il suo corso nei Fori competenti.

Il 17 settembre 1710, il pievano Bonci, probabilmente deciso ad andare a fondo

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> APO, fasc., I C., carta 14r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> APO, fasc., I C., carta non catalogata; copia di una lettera del podestà Almovo Zorzi – 11 sett. 1710.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> APO, fasc., I C., carta 14r.o.

Lira Tron. Autorizzata dal 1472 dal doge Nicolò Tron, era un pezzo <<di buon argento a lega 948 millesimi e al peso di 6,5 grammi, che doveva valere esattamente 240 denari veneziani del tempo>>. TARACCHINI, 1999, p.41.

<sup>96</sup> APO, fasc., I C., carta 14r.o.

<sup>97</sup> APO, fasc., I C., allegato 5, Carta 10r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> APO, fasc., I C., carta 55r.o.

della faccenda, si recò a Venezia e, dopo aver dimostrato di aver recesso dall'intentar causa presso il Foro ecclesiastico, inoltrò supplica al Pien Collegio. La causa fu portata all'attenzione di quest'ultimo, ma non fu trattata in quanto, su consiglio di un patrizio veneto, ritenuto dalla Collegiata di Oderzo di altissima venerazione e autorità, <<ambo le parti per sfugir spese de tribunali e per quietarsi gli animi, fecero spontanemante un compromesso per man di un Pubblico Nodaro>>99 di Oderzo, Alvise Bertoldini<sup>100</sup>, e decisero di rimettere la questione alla valutazione di periti esperti in materia e al giudizio del Vescovo di Ceneda, Monsignor Francesco Trevisan<sup>101</sup>.

Il 7 settembre 1711, presso la casa del Nobile Pasquale Padoani, decano della Collegiata di Oderzo<sup>102</sup>, con un atto compromissorio sottoscritto dal Notaio Alvise Bertoldini, fu eletto come perito, <<con pieno arbitrio e inappellabilmente>><sup>103</sup>, il Giudice Vincenzo Visoni, Arciprete<sup>104</sup> di Ormelle, al quale fu dato incarico di <<ul>
ultimar la causa stessa e stabilirsi in perpetua pace il tutto però con l'assistenza e decretto di Mons. Ill.mo e R.mo Francesco Trevisan zelantissimo Prelato nostro di Ceneda>><sup>105</sup>
c<al cui beneplacito le parti predette si riportano e intendono riportarsi>><sup>106</sup>.

Il notaio ebbe il ruolo di intermediario tra il giudice Visoni e le parti in causa e, quindi, a lui spettò il compito di documentare le ragioni dell'*actor* e dei *rei*, e di trasmetterle ai soggetti coinvolti.

Il dibattito processuale, condotto secondo la procedura del contraddittorio giudiziario, fu inaugurato dall'atto accusatorio del pievano Bonci, teso a far prevalere le sue ragioni con argomentazioni (formulate in capitoli) e testimonianze. Come di prassi in tali procedure, il giudice compromissorio, chiamato limitatamente a pronunciare la sentenza, avrebbe dovuto esprimersi sulla base della validità e della forza delle ragioni<sup>107</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> APO, fasc., I C., carta 7vo.

Presso l'AST, sono conservati i registri di quegli anni del notaio Alvise Bertoldini, ma non sono presenti gli atti notarili di questo compromesso.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> APO, fasc., I C., carta 8r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> APO, fasc., I C., carta 2r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> APO, fasc., I C., carta 14r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> L'arciprete, in quanto è vicario foraneo, ha la precedenza sopra tutti i parroci e sacerdoti della propria forania, e gode di speciali diritti d'ordine amministrativo e disciplinare. CIC 1917, can. 445-450.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> APO, fasc., I C., allegato 10, Carta 4r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> APO, fasc., I C., carta 2v.o.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> PERTILE, 1966, pubblicato in POVOLO, 1994, p. 45.

#### CAPITOLO IV

Le ragioni del pievano Giovan Battista Bonci

In una lettera datata 8 giugno 1713, si trovano elencate le ragioni principali avanzate dal pievano Bonci a sostegno delle sue istanze. Due copie di questo documento furono consegnate dal Notaio rispettivamente al pievano di Piavon e a Francesco Machia, canonico e procuratore del Capitolo. Per esigenze di organicità e completezza, si propone, di seguito, un elenco per punti di tali argomentazioni, implementato da informazioni e motivazioni derivate anche da altre carte del fascicolo.

4.1. *I cento campi -* << Quel Communal è di campi cento e quattro et è dentro li confini della giurisdizione di Fossalta maggiore, così certifficano le carte a favore della suddetta chiesa di Fossalta e per tal ragione subito fabbricata una casa da nuovo dal [...] Bortoletti, dentro li campi suddetti 104; cominciò il pievano di Fossalta a benedirla e ha sempre seguitato per anni sette circa senza alcuna contraddizione e seguita ancora di p.nte>>108. Quindi il pievano Bonci affermava che, circa dal 1706, da quando Agostino Bortoletti aveva fatto costruire una casa all'interno della sua proprietà, i pievani di Fossalta M.re avevano iniziato a prendersi cura di quell'edificio e questo fatto consuetudinario, mai messo in discussione dal parroco di Piavon, si era tradotto in un diritto ecclesiastico su quel terreno e sui suoi abitanti. Invece, il pievano di Piavon e la Collegiata di Oderzo avevano incominciato a interessarsi di quei terreni solo dal momento in cui il proprietario aveva iniziato a metterli a coltura, per riscuoterne il quartese. A conferma di tutto questo, nella supplica al Pien Collegio, venne presentato l'attestasto di Giovan Battista Marchi, già cappellano di Fossalta M.re, in cui l'uomo affermava che <<qualmente l'ordine del R.mo Sig.e Pio: di Fossalta son stato a benedir in tempo delle beneditioni delle case, la casa Nova del Sig.e Augustini Bortoletti fabricata nel Frassenè senza alcuna contradittione; di più per sei anni continui d'haver havuta la ellemosina dal Fator>>109.

Sempre nella supplica, si trova l'attestato di Alessio Fornasier, campanaro della Chiesa di Fossalta, il quale, sotto giuramento, testimoniava che <<dal tempo, ch'io hò sempre praticato, e servito in casa del R.do d. Sebastian Ghirardi fù Pio: di detta Chiesa antecessor al detto S.r Bonci per lo spatio di trenta tre anni continui e più, hò più volte

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> APO, fasc., I C., carta 5v.o.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 3v.o.


sentite le differenze, e contese, che vertivano tra li SS.ri due Piovani di questa Chiesa di Foss'alta Magg.re, e quella di Piavon per causa di Giusdittione Parochiale, e particolarmente, quando fù messo a coltura il Communale di Frassenè dal Sig.e Lorenzo Bortoletti, e Augustin suo figlio possessore per causa de Confini delle dette due Parochie, e fra l'altre contese sentii con le mie proprie orechie, che disse il R.do Sig.e Pio: Tallasso all'hora Pio: di Piavon al R.do Ghirardi Pio: di Foss'alta, che questo haverebbe havuto bene a tacere, per le cause già note, il possesso Temporale; per tal timore di non preggiudicarsi in cose maggiori, il detto R.do Pio: di Foss'alta, pregò quello di Piavon, che tacesse, e così fù tutto acquietato>>110. Quindi, a confermare la giustezza delle pretese del pievano Bonci, venne messa agli atti la testimonianza di una minaccia a danno del suo predecessore, per intimarlo a rinunciare a ogni pretesa territoriale. Secondo Bonci, un tale comportamento era un'ammissione di colpa: se il pievano Tallasso fosse stato certo di essere dalla parte della ragione, non avrebbe temuto di affrontare la questione e confrontarsi con il pievano Ghirardi.

Al Pien Collegio, il pievano Bonci scriveva che <<Parte di questi campi si vedono ocularmente situati tra i confini di detta mia Parochia, e parte nel terren di quella del R.do Pio: di Piavon>><sup>111</sup>. Non disponendo del disegno commissionato dal pievano Bonci, in cui erano indicate le aree contese, l'entità della porzione de 'i cento campi' da lui reclamata si può solo supporre; utili a tal fine sono anche le indicazioni sulle pretese relative ai terreni di Ca' Giustinian, partendo dalle quali si può ipotizzare un'estensione di terreno come la seguente, visibile <<stando lui sopra in pergolo della sua casa>><sup>112</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 4r.o.

APO, fasc., I C., allegato 7, carta 2v, colonna sinistra.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 4r.



Img. 41 - Elaborazione grafica di foto satellitare tratta da Google Earth 2014.

4.2. Le case coloniche di Ca' Giustinian - La proprietà dei Giustinian de' Vescovi, come già illustrato (Img. 22), era contigua a un lato dei confini del possedimento Bortoletti, denominato 'i cento campi', confinava a est con la proprietà Mosto Zen e si estendeva fino al canale Bidoggia. Era attraversata da due strade, una che, da Fossalta M.re, portava al Regolato di Valentigo (l'attuale via Tabacchi) e una che da Fossalta conduceva a Valentigo di Sotto (l'attuale via Cella). Il pievano Bonci, intendeva dimostrare che la sua giurisdizione ecclesiastica si estendeva su parte della proprietà dei Giustinian de' Vescovi, e precisamente dal confine Bortoletti fino al canale Bidoggia (Img. 2), comprendendo la casa colonica posta tra la Fossa Formosa e l'attuale Via Tabacchi, presso l'incrocio con la strada vicinale Giustinian.

Da sempre, spiegava il pievano Bonci c'erano state divergenze d'opinione sulla giurisdizione ecclesiastica sulla casa colonica di Ca' Giustinian de' Vescovi, soprattutto in materia di amministrazione dei sacramenti, di processioni e di altre funzioni parrocchiali, ma lui era fermamente convinto che quella casa colonica, si trovasse sotto la cura della Chiesa di San Marco, nella Villa di Fossalta M.re e quindi entro i confini

dell'omonimo Regolato, che erano <<patenti [...] sino al luogo detto L'Anunetta>><sup>113</sup>. A comprovare quest'asserzione erano le consuetudini religiose degli abitanti di quella casa. Essi partecipavano alle processioni e rogazioni di quella Chiesa, <<godevano del mazzetto delle candele della Ceriola>><sup>114</sup>, erano chiamati alle cosiddette <<Quaranta ore>><sup>115</sup>, partecipavano alle Messe solenni, cantavano il Vangelo davanti alla porta maestra che guardava verso Fossalta e non verso Piavon, seguivano le prediche e le dottrine presso la Chiesa di Fossalta. Antiche pratiche rituali che, sosteneva il pievano Bonci, mai, fino ad allora, erano state contestate da alcuno<sup>116</sup>.

A sostegno di quanto già esposto, il pievano portava i libri parrocchiali sui quali erano registrati i sacramenti impartiti alle famiglie che avevano abitato quella casa colonica, in particolare dei Nardi, dei Manzato detti Baini, dei Carbonere e dei Tallon. Dai dati presentati dal pievano Bonci, si viene a conoscenza che, tra il 1600 e il 1601,<sup>117</sup> membri della famiglia di un certo Machioro dei Nardi aveva ricevuto due battesimi e un matrimonio dal pievano di Fossalta M.re Zan Vettor. Mentre della famiglia Manzato, subentrata ai Nardi in quella abitazione a partire dal 1617, si trovavano registrazioni di battesimi fino al 1622, a firma del pievano di Fossalta M.re Dario Armellini<sup>118</sup>. Nel corso dell'estate del 1627, nella casa colonica abitata fino ad allora dalla famiglia Manzato, si trasferì la famiglia di Vincenzo Carbonere, proveniente dalla località Carbonere (allora già sotto la cura della Chiesa di Fossalta M.re). Dopo il trasferimento, e fino al 1637<sup>119</sup>, questa famiglia continuò, a far battezzare i propri figli dal pievano di Fossalta M.re Giorgio Foccari. Le date, segnalate sia nello scambio epistolare tra pievani che nei due registri presenti nel fascicolo, stavano a dimostrare che l'amministrazione dei sacramenti ai residenti della casa contesa aveva una storia lunga

<sup>113</sup> APO, fasc., I C., carta 5r.o.

<sup>&</sup>quot;Festa delle Candele o della Candelora" dal nome romanzo Cereorum da cui la denominazione Ceriola (usato specialmente in Veneto, Friuli e Lombardia). Fu istituita nel V sec. da papa Gelasio I in sostituzione della cerimonia pagana di purificazione che si celebrava in Febbraio. In quell'occasione il parroco consegnava alle famiglie una candela benedetta per ciascun membro, che veniva consevata in casa e accesa in alcune circostanze. MERLO, 1915, p. 15 e passim.

Fino alla riforma del Concilio Vaticano II (1965) la festa era dedicata alla Purificazione della Vergine Maria. Ancor oggi si svolge il 2 febbraio, cioè il 40° giorno dopo il 25 dicembre.

Liturgia cristiana pasquale per commemorare, con preghiera e penitenza, il tempo intercorso tra la deposizione del corpo di Gesù nel sepolcro e la sua resurrezione, dal pomeriggio di Venerdì santo alla Domenica mattina, cioè quaranta ore. Questa pratica religiosa, istituita con la Controriforma e abolita dal Concilio Vaticano II, vedeva l'esposizione sull'altare dell'ostensorio con l'eucaristia.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> APO, fasc., I C., carta 5v.o.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> APO, fasc., I C., carta 23r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> APO, fasc., I C., carta 23v.o.

APO, fasc., I C., carta 24r.o, <<Che li Carboneri habitassero [...] nella casa contetiosa si cava dalla fittanza fattali da suoi padroni – 29 giugno 1626 – per dieci anni>>.

un secolo e, quindi, difficilmente contestabile.

A testimonianza del fatto che i sacramenti venivano ancora impartiti in quella casa dal pievano Bonci, vennero allegati alla supplica gli attestati del cappellano di Fossalta, Bernardo Milanese, e dell'allora colono di Ca' Giustinian, Ciprian Cechon, detto Scrocho. Il primo affermava di aver amministrato sacramenti alla famiglia *Scrocho* <<[...] facendo le beneditioni delle stanze [...] visitando gl'infermi, et anco amministrando l'oglio Santo nell'occorrenze>>\text{120}. Il secondo confermava di averli ricevuti dai pievani di Fossaltà, tra i quali lo stesso Bonci, e di aver contribuito <<il quartese di detti beni tenuti in affitto, metà al R.do Piovano di Fossalta, et l'altra metà al R.do Piovano di Piavon>>\text{121}. Le affermazioni dei due uomini sembravano a quel punto confermare un dato di fatto, con tanto di pregresso.

4.3. *La casa del Capitolo di Ceneda* – Tra le richieste del pievano di Fossalta vi era anche quella che <<sii restituito [...] nel *Ius* suo antico nelle case Pedron colono dell'Illustrissimo Capitolo di Ceneda>>\frac{122}{2}, dimostrando, come aveva fatto per la casa colonica di Ca' Giustinian de' Vescovi, che dal 1594 al 1629 i pievani di Fossalta avevano battezzato, unito in matrimonio e seppellito gli abitanti di quella casa. I riferimenti erano sempre i Libri parrocchiali e i firmatari dei registri ancora il pievano Zan Vettor, Dario Armellini e Giorgio Foccari. Trattavasi quindi di un diritto anticamente esercitato e che in seguito, per chissà quali ragioni, iniziò ad essere illegalmente praticato dalla Chiesa di Piavon.

Rimarcando il concetto dello *Ius* antico, di cui intendeva tornare in possesso, il pievano Bonci ricordò che vi era stato un caso analogo a quello che si stava consumando allora e che riguardava <<certi campi contigui alla possessione dell'Illustrissimo Capitolo di Ceneda, posti nel detto Regolato di Frassenè, contigui al Communal dei Bortoletti>>123. Il quartese su quelle terre, spiegava Bonci, <<pre>per immemorabile - lo - aveva sempre riscosso il pievano di Fossalta>>124, ma nel 1622, proprio su quella esazione ne nacque una lite con i pievani di Piavon che ne rivendicavano il diritto. La causa si chiuse con una sentenza favorevole al pievano di Fossalta M.re, che poté quindi continuare a esigere quei benefici e fu risarcito di tutte le

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> APO, fasc., I C., carta allegata 2, carta 2r.o, colonna sinistra.

<sup>121</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> APO, fasc., I C., carta 4r.o e 6r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> APO, fasc., I C., carta 6r.o.

<sup>124</sup> Ibidem.

spese sostenute e del danno subito.

Il motivo per cui il pievano di Fossalta trovasse vantaggioso, per la sua causa, far presente questo antico episodio, può banalmente spiegarsi con l'intento di mettere in guardia la Collegiata di Oderzo e il pievano Possè sul fatto che quello costituiva un precedente esemplare, replicabile nella causa in corso.

4.4. *La casa Capoia* – Come anticipato nel Capitolo II, se ci si attiene alle informazioni date dal Capitolo di Oderzo, questa casa si trovava entro gli antichi confini di un terreno di 65 campi, che era stato di proprietà dei pievani di Oderzo (quindi prima del 1609) e poi lasciato <<andar [...] in enfiteusi>>125. La prova che attribuirebbe questa casa al pievano Bonci si trovava nei Libri della parrocchia di Fossalta, da cui risultavano tre sacramenti impartiti ai membri della famiglia Capoia, un matrimonio nel 1589 e, nel 1617, un battesimo e una sepoltura<sup>126</sup>. Questo bastava, secondo il parroco di Fossalta Mr.e, a dimostrarne l'antica consuetudine, senza darsi pena di giustificare il fatto che nel lungo arco di 30 anni non fossero stati somministrati altri sacramenti.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> APO, fasc., I C., allegato 10, carta 4r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> APO, fasc., I C., carta 28r.o.

#### CAPITOLO V

Le ragioni del pievano Antonio Possè e della Collegiata di Oderzo

La risposta<sup>127</sup> della Collegiata di Oderzo non tardò ad arrivare. Puntualmente, intendeva confutare le ragioni avanzate dal pievano Bonci e argomentare le sue richieste che nel frattempo erano maturate all'ombra di un antico revanscismo nei confronti della Chiesa di Fossalta M.re. Anche in questo caso, allo scopo di dare ordine e organicità al complesso delle argomentazioni, si produrranno insieme informazioni tratte anche da altre carte del fascicolo.

Prima di entrare nel merito delle varie pretese del pievano Bonci, gli *intervenienti* della Collegiata mettevano in evidenza l'avidità del pievano, affermando che i benefici goduti dalla Chiesa di Fossalta M.re erano tra i più alti della Diocesi di Ceneda; stimavano che l'entità di tali benefici fosse pari a quella della Collegiata di Oderzo, che aveva però maggiori oneri di spesa, dato che doveva sostentare ben 11 persone: un decano<sup>128</sup>, sei canonici, quattro monsignori e il pievano di Piavon. E' chiaro che, messa in questi termini, il pievano Bonci risultava disporre di rendite oltre le sue necessità e quindi un soggetto bramoso<sup>129</sup>.

5.1. *I cento campi* – Mettendo ben in chiaro fin da subito la questione del quartese, gli *intervenienti* della Collegiata precisarono che <<sempre la casa Bortoletti hà dato annualmente sin l'ora presente alla chiesa di Piavon e a questa Collegiata>>, metà quartese all'una e metà all'altra, e ciò veniva spiegato e giustificato in virtù dell'antica storia di quel terreno, comprovata da estimi e *istromenti di compreda*<sup>130</sup>. Facevano presente che la proprietà dei Bortoletti, dal 1410 al 1693 era stata un bene comunale affidato alle comunità di Piavon e Frassené e, pertanto, facente parte a pieno titolo del Regolato di Frassenè, sotto la giurisdizione ecclesiastica di quelle Chiese. In aggiunta, ricordavano l'uso degli abitanti di Frassenè e Piavon, nel caso di sconfinamento nel pascolo comune da parte degli animali di proprietà degli abitanti di Fossalta M.re, di rimandarli ai loro padroni o addirittura appellarsi alla Giustizia<sup>131</sup>. <<Nel corso d'anni 300 li soli communi di Piavon, e Frassenè hanno pascolato con suoi

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> APO, fasc., I C., carte 11r.o, 11v.o, 12r.o, 12v.o, 13r.o, 13v.o, 14r.o, 14v.o, 15r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> Con l'istituzione della Collegiata, i parroci di Oderzo vennero chiamati decani.

Secondo il Concilio di Trento, le decime e i quartesi <<sono prescritte per sostentamento dei Ministri della Chiesa; ma tanti non tengono alcuna necessità avendo pingui patrimonii con cui possono onestamente vivere>>, BRASSANVIDO, 1842, Tomo II, p. 347.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Contratti di acquisto.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> APO, fasc., I C., carte 12r.o e 12v.o.

animali il d.to ben, et se lo compartivano da segar a proportione delle Famiglie, ne mai v'è stato, che dire converso>>132.

Riguardo alla pratica di benedire la casa dei Bortoletti, il Capitolo di Oderzo, con tono accusatorio, rimproverava il pievano Bonci di aver agito in modo sleale dato che <<Quest'è una bella stratagema del Sig.e Pio: di Fossalta di mandar à benedir le case delle Parochie degl'altri ocultamente, et poi fargli far un attestato come il controscritto, per dire ch'havendo fatto benedir quelle case devono esser della sua Cura, potrà adunque mandar à benedir le case della diocese tutta, che così sarà -il- solo Piovano di tutta la diocese>>133. Il fatto denunciato in queste righe era grave e il sarcasmo usato pungente. Ancor più dure erano le espressioni adoperate in un'altra carta, dove alla provocazione si aggiungeva un vero e proprio atto d'accusa: <<che poi il S.r Bonci hora Pievano sia andato a benedir la fabrica nova d'esso S.r Bortoletti, e ch'habbi seguitato per anni 7, s'è già inteso, che ciò habbi fatto ex se, clandestinamente e senza alcuna intelligenza o consenso del Sig. P.o di Piavon per avanzar terreno [...]>>134. Il pievano Bonci era quindi, agli occhi della Collegiata, o uno sprovveduto o un astuto malfattore. Tra le prove portate all'attenzione del giudice c'era l'attestato di un certo Francesco Borin, in affitto in quella casa, che nel 1711, nel periodo dell'Epifania, aveva rimproverato il cappellano e il parroco di Fossalta, presentatisi per benedire la casa, affermando <<[...] di non conoscere altri per suo Parroco, che quello di Piavon>>135, e di aver sempre pagato il quartese di tutto il Frassenè – con riferimento alla proprietà Bortoletti – mezzo al pievano di Piavon e mezzo alla Collegiata di Oderzo<sup>136</sup>, e il tutto era confermato <<nel catastico de Beni della Sp: Luminaria di S. Benedetto di Piavon>>137.

Se gli *intervenienti* della Collegiata liquidarono in poche parole la questione dell'elemosina che il *fator* avrebbe fatto al parroco di Fossalta, sostenendo che <<Ogn'uno è Patron di far ellemosina à chi vuole del suo>>, la faccenda della minaccia al pievano Ghirardi meritò una confutazione che non lasciasse dubbi. Per dimostrare che l'accusa fosse destituita di ogni fondamento, la Collegiata di Oderzo tentò, *in primis*, di demolire la credibilità del teste, sostenendo che il campanaro Fornasier fosse stato

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> APO, fasc., I C., carta 39r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 3v.o, colonna destra.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> APO, fasc., I C., allegato 10, carta 2r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> APO, fasc., I C., allegato 10, carta 2v.o.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 3r.o.

<sup>137</sup> Ibidem.

<<obbligato à dover giurare sopra gli suoi Animali; - altrimenti - [...] non haverebbe fatto quest'attestato per esser lontano dalla verità, mentre lui attesta più per segondar il Sig.e suo Pio:, che di dire la verità com'è>>138. Inoltre venne mostrata una lettera confidenziale del 1689 scritta dal pievano Tallasso al Ghirardi, i cui toni e termini risultavano essere cordiali<sup>139</sup>, e comprovavano i buoni rapporti che intercorrevano tra i due. Infine, per quanto non potesse avere valore di prova, non fu risparmiata la sillogica conclusione che un tale episodio non potesse essersi verificato in quanto, a quei tempi, non si addiceva agli ecclesiastici un tale comportamento e ciò sarebbe stato confermato dal fatto che lo stesso Bonci non aveva subito alcuna minaccia.

Rispetto alla presunzione secondo la quale parte de 'i cento campi' fossero sotto la Chiesa di Fossalta per il fatto di estendersi fin sotto il suo campanile, tanto da essere visibili dal pergolo della sagrestia, la risposta fu articolata come segue: <<[...] il Frassenè non è sott'il campanile di Chiaran Chiesa matrice di Fossalta, anzi lontanissima, et che nel far queste nove Parochie hanno tolto quelle chiese clericali ch'erano, et in quelli siti s'attrovavano, et non hanno fatto nove chiese per farle parochiali, et per questo una parochia va sotto il campanile dell'altra. Et che sia la verità in questi nostri Paesi la Cura di Camino si dilata quasi sotto il campanile d'Oderzo, la Cura d'Oderzo si dilata sotto il campanile de Piavon, e di Levada sotto Treviso; Piavon con il suo Frassenè quasi sotto il campanil di Fossalta et con Valentigo quasi sotto il campanil de Busco; Fossalta si dilata quasi sotto il campanil de Chiarano con la Villa della Dosa, nella quale ha sua habitation il capellano di Chiaran, che serve la Chiesa di Chiaran – di più Fossalta si dilata sotto il campanil di S. Lorenzo di Bidoglia di modo che l'Ecconomo di S. Lorenzo ha la sua habitatione sotto la cura di Fossalta, et serve la Chiesa di S.Lorenzo per esser il Pio. di S. Lorenzo privo quasi de gli occhi; non occore adunque, che il Sig. Pio di Fossalta piglia per sua impresa la vicinità, che con il far le nove parochie è stato di necessità far in questa forma>>140. L'argomentazione del pievano Bonci risultava così destituita di alcun fondamento.

5.2. *Le case coloniche di Ca' Giustinian* - Secondo quanto sostenuto dai Canonici della Collegiata di Oderzo, la porzione della proprietà dei Giustinian de' Vescovi sottoposta alla Cura del pievano di Piavon, era quella che, dai possedimenti

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 3v.o, colonna destra.

APO, fasc., I C., allegato 2, carta 4v.o, colonna destra.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 4r.o.

Bortoletti, si estendeva fino al canale della Fossa Formosa, includendo Ca' Giustinian e l'ipotetica casa colonica edificata lungo il lato dell'attuale Via Tabacchi, verso la casa dominicale. Le case e le fabriche poste, invece, di là della strada appartenevano, di giusta ragione, al Regolato di Fossalta. Per questo motivo, la Collegiata si mostrò in parte possibilista rispetto alla possibilità che il pievano Bonci estendesse le processioni fin di fronte alle case contese affermando che <<se vuole estender quelle a i confini della sua Parochia, non gli neghiamo che non possa farle in facia alle medesime case, mentre dall'altra parte della strada vi sono le sue ragioni per la metà de beni di Ca' Giustinian, quali unicamente sono nella Villa di Fossalta, mà che pritenda, come si suol dire, di saltar il fosso coll'entrar a ministrar sacramenti, benedir, e far altre funtioni>>141 parrocchiali, non lo ritenevano ammissibile.

Le argomentazione addotte dalla Collegiata iniziavano con la premessa che <<Ogni Patron, che fabrica in Villa considera, che dalla parte della Chiesa Parrocchiale sij la parte più nobile, et così fabricano prima la sua casa dominicale, et poi la Colonicha, et infine, come parte più inferior le stalle per le bestie>>142; applicando poi il ragionamento agli edifici delle proprietà Giustinian ne risultava che <<sé così è, prima è il Palazo di Pinidel hora Ka Giustinian, come in luogo più conspicuo per esser dalla parte della sua Chiesa Parochiale di Piavon, et poi vi sono le case Coloniche, et poi le stalle>>143. Pertanto, sebbene il pievano Bonci ritenesse il *pieron* del torchio d'uva un punto di confine, separando così Ca' Giustinian dalle proprie stalle, il Capitolo di Oderzo ribadiva che la casa dominicale si trovava nel Regolato di Frassenè, sotto la Cura del pievano Possè, e di conseguenza, lo erano le stalle e le case coloniche, perché da intendersi come parti integranti di un unico complesso rurale gravitante sul *Palazo*, e quindi non separabili.

Ammettendo anche che fino al *pieron*, le stalle potessero risultare entro i confini del Regolato di Fossalta, *come da chiacchiere de contadini*, la Collegiata di Oderzo non transigeva sul fatto che <<Frassenè ch'è cura di Piavon, hà il Palazo, la cusina colonicha, et camere, ha in Frassenè la porta maggiore, si del Palazo, come anche delle case coloniche per gli huomini>>144. Quindi, se vi potevano essere dei dubbi, o anche solo una concessione, sulla stalla (edificio di poco conto rispetto ai benefici dovuti alla Cura delle anime), il fatto che la facciata degli edifici residenziali fosse

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> APO, fasc., I C., allegato 10, carta 1r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> APO, fasc., I C., carta 3r.o.

<sup>143</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> APO, fasc., I C., carta 3v.o.

situata verso il Regolato di Frassenè, ne confermava l'appartenenza. Un altro elemento che comprovava quanto già affermato era la presenza di due affreschi, quello di *San Rocho* e San *Bastian* <<sotto il portico colonico, come è sopra l'altar di S. Rocho in Piavon, [...] sempre li Parrochiani imitano le devozioni delle proprie sue Chiese>><sup>145</sup>.

Sulle questioni del *mazzetto delle candele nel giorno della Ceriola* e della *celebrazione delle Quaranta ore*, la Collegiata di Oderzo, a dimostrazione dell'irrilevanza delle ragioni del pievano Bonci, ricordava il caso degli abitanti di borgo Stalla, posti sotto la giurisdizione della Chiesa di Camino, filiale della Collegiata. La popolazione di quel borgo, a causa di eventi che non vengono spiegati, riceveva i Sacramenti dalla Collegiata di Oderzo e presso di questa partecipava alle Messe, alle processioni, alle prediche, alla dottrina e alla cerimonia del 'mazzetto della Ceriola'. Solo nel caso della Comunione della Pasqua questi parrocchiani venivano mandati alla loro Chiesa, dove erano conosciuti solo in occasione dei matrimoni e dei funerali. Con tutto ciò, la Collegiata affermava di non aver mai preteso di sottrarre al parroco della Chiesa di Camino, sua filiale, i diritti che gli spettavano per antica assegnazione<sup>146</sup>, riconoscendo a quel pievano tutti i benefici a lui dovuti.

Quanto alle famiglie residenti in quella casa colonica, il pievano Possè, sulla scorta dei Libri dei battesimi, dei matrimoni e dei morti, dimostrava che la famiglia Nardi, già un secolo prima, si rivolgeva alla Chiesa di Piavon per ricevere i sacramenti, come risultava dalle registrazioni: <<i miei antecessori hanno battezati figli di Zuanne, Marco, Olivo et Francesco Nardi de Frassené al numero de nove dall'anno 1610: primo maggio fino all'anno 1616: 12 maggio [...] et doi morti>>147.

Sul fatto che il pievano di Fossalta avesse tra i suoi libri la registrazione di sacramenti amministrati a favore della famiglia di un certo Marchio Nardo, il pievano Possè, mostrando le <<p>partite dell'imbotadure di quegli anni [...] cavate da gli libri dell'imbotadura essistenti nella Mag.ca Camera di Treviso>>148, provava che questi <<stava nella villa di Carbonere sempre sacramentata dai signori Pievani di Foss'alta con la sua famiglia et non nella villa di Frassenè soggetta a Piavon nella Casa Pinidel ora di Ka Giustiniano da gli miei antecessori sempre sacramentata>>149. Si trattava, secondo il pievano Possè, di un errore di omonimia facilmente evidenziato dai registri

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> APO, fasc., I C., carta 3v.o.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> APO, fasc., I C., carta 12r.o

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> APO, fasc., I C., carta 23v.o.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> APO, fasc., I C., carta 23r.o.

<sup>149</sup> Ibidem.

contabili dell'imbotadura<sup>150</sup> e del boccatico<sup>151</sup>, in cui era indicato il luogo di residenza dei contribuenti.

Sono invece le date di locazione a spiegare il caso della famiglia Manzato<sup>152</sup>, *sacramentata* fino al 1622 dal loro pievano Dario Armellini; l'11 novembre 1617 questa famiglia si era trasferita nella casa colonica di Villa Pinidel abitata prima dalla famiglia Nardi; nonostante il trasferimento, il pievano Armellini aveva continuato a somministrare i sacramenti ai Manzato fino al 1622, ma in quel caso dietro licenza del parroco di Piavon Bernardo Falzari<sup>153</sup>, come emergeva dai documenti presentati dal pievano Possè, in cui il pievano Armellini, riferendosi ai membri di quella famiglia, ometteva di scrivere "suo parroco", formula da lui usata, invece, in simili documenti fino ad agosto 1617, anno del loro trasferimento.

In parte simile alla storia dei Manzato, era quella della famiglia di Vincenzo Carbonere trasferitasi nel 1627 dalle Carbonere alla casa colonica contesa, allora già proprietà dei nobili Contenti. Presentando ancora registrazioni tratte dai libri dei sacramenti, il pievano Possè mostrava come i battesimi sottoscritti dal pievano Foccari erano stati impartiti dietro licenza del pievano di Piavon, <<mà li matrimonij, che sono il fondamento della giurisdizion sono stati fatti dalli Parochi di Piavon>>154. Infatti, sui Libri risultava che <<quando hanno maritato due sue figlie, sono ricorsi al parocho di Piavon, che assista à quelli matrimoni come suo proprio Parocho, et ciò hanno fatto ò ch'hanno volesto riconosser la sua vera Madre, che è la chiesa di Piavon, ò che il parocho di Piavon non ha volesto amettergli questa licenza per non preggiudicare alla sue raggioni, ch'haveva, come di presente hà in quelle case. Anzi il Pievano Fochari di Fossalta ha fatto le pubblicazioni di tutti doi li matrimoni, perché havevano habbitato per avanti in Carbonere [...]>>155. Uno dei casi citati era quello di Marietta figlia di Domenico Carbonere sposata nel 1635 dall'allora pievano di Piavon Bernardo Falzari 156. Ugualmente per la famiglia Tallon, il pievano Possè presentò una lettera del pievano di

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> Tassa sul vino.

Nella seconda metà del Seicento, il dazio sulla macina si trasformò in un'imposta sulle persone, il boccatico, che colpiva sudditi a partire dai 5 anni – PEZZOLO, 2003.

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> APO, fasc., I C., carta 23r - Li Manzati detti Baini.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> APO, fasc., I C., carta 24r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> APO, fasc., I C., carta 3r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> APO, fasc., I C., carta 24v.o.

A conferma di questo dato, la Collegiata di Oderzo, citava anche una lettera del pievano Giovanni Bolognini di Santa Maria, nella Villa di Monastero, che nell'agosto 1635 aveva fatto le pubblicazioni del matrimonio di un suo parrocchiano con Marietta Carbonere <<al presente habitante in villa Frassenè Cura di Piavon>>, confermando così il riconoscimento, anche da parte di altre Chiese, dei diritti ecclesiastici della Chiesa di Piavon sulla casa in questione.

Fossalta M.re, Gio. Maria Marini scritta nel 1649 e indirizzata a Iseppo Moretti, l'allora pievano di Piavon, in cui, a proposito del matrimonio tra Gaspero de Facci di Fossalta M.re e Pasqualina Tallon da Frassenè, precisava che la donna era della parrocchia di San Benedetto, sotto la cura della Chiesa di Piavon<sup>157</sup>.

In due dei tre registri allegati al fascicolo, sono riportati in ordine cronologico e autenticati dal notaio Gian Maria Bertoldini, l'8 luglio 1715, i sacramenti amministrati dai pievani di Piavon presso le case coloniche Giustiniani. L'elenco dei battesimi<sup>158</sup> ha inizio nel 1579 e termina nel 1710 a ridosso dell'avvio della controversia. Il libro dei Morti contava in quelle case più di una trentina di decessi dal 1610 al 1711. Per quanto riguarda la registrazione dei matrimoni, la rendicontazione parte dal 1635<sup>159</sup> e termina nel 1711, cioè inizia in un tempo in cui quelle case erano abitate da Domenico Carbonere e i suoi figli, e si chiude nell'anno in cui il pievano Bonci dà inizio al contenzioso.

In conclusione, quindi, da quanto risultava dal confronto dei certificati dei Sacramenti, fin dai primi del '600 a tutto il primo decennio del '700, i pievani di Piavon avevano impartito sacramenti agli abitanti di quella casa e gli stessi pievani di Fossalta M.re, nei casi in cui erano stati chiamati ad amministrare loro i sacramenti, lo avevano fatto solo dietro licenza del pievano di Piavon, come risultava nella corrispondenza intercorsa tra i parroci<sup>160</sup>.

A ulteriore conferma che i Carbonere di Ca' Giustinian de' Vescovi erano sotto la Chiesa di Piavon, il pievano Possè, fece ricorso anche ai libri della Luminaria di San Benedetto di Piavon<sup>161</sup>, dimostrando che il figlio di Domenico Carbonere, Vicenzo, abitante in villa di Frassenè, per due volte, negli anni 1641 e nel 1652, era stato eletto Giurato della Luminaria<sup>162</sup> <<da questi Popoli, che sempre hanno elleto Parochiani in questa Carica>><sup>163</sup>, cioè uomini della stessa parrocchia di Piavon.

A queste registrazioni, si aggiungevano quelle ritrovate nei Libri scodaroli<sup>164</sup> dell'ultimo pievano di Oderzo, prima che la Pieve fosse eletta a Collegiata, che

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> APO, fasc., I C., carta 26r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> Circa una quarantina.

Registro D - Viene precisato che, prima del 1602, non si trovano i registri dei matrimoni.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 2r.o, colonna destra.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> APO, fasc., I C., carta 17r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> Amministratore delle entrate della Chiesa.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 1v.o, colonna destra.

Erano i libri delle riscossioni, Libri delle Decime, Libri dei debitori e creditori, Libri su cui venivano registrati i pagamenti di decime, affitti, elemosine e altro.

documentavano le esazioni provenienti dalle case coloniche Pinidel<sup>165</sup> e quantificabili nella metà di un intero diviso con il pievano di Piavon.

Se il passato poteva essere comprovato con documentazione scritta, per confutare le testimonianze orali dei contemporanei Bernardo Milanese, il cappellano di Fossalta, e Ciprian Cechon, l'allora colono di Ca' Giustinian, gli *intervenienti* della Collegiata ricorsero allo smantellamento dell'attendibilità dei teste. Insinuarono che il cappellano di Fossalta fosse stato obbligato ad assecondare la posizione del pievano Bonci per compiacergli e giovare alla causa della sua stessa pieve; veniva altrettanto screditata la parola di Ciprian Cechon, osservando che l'uomo aveva reso testimonianza senza giuramento e di averlo fatto dopo essersi trasferito sotto la parrocchia di Fossalta. Di contro a quest'ultima testimonianza, la Collegiata portava gli attestati di Iseppo Polin e Valentin Casonato, coloni di Ca' Giustinian, residenti in quella stessa casa prima di Ciprian Cechon, che avevano giurato l'esatto contrario.

Un'altra prova a favore della Collegiata e del Pievano Possè fu quella fornita da un altro testimone, Adamo Berlese, notaio e massaro<sup>166</sup> della Fiscal Camera di Treviso, il quale attestava che, nel 1695, quando aveva rendicontato la *macina* della famiglia Scrocha Cechona<sup>167</sup>, era stato assistito dal pievano di Piavon, Giacomo Talasso. Sicuri di questa prova documentata e inconfutabile, sfidando il pievano Bonci, gli si rivolsero con un provocazione: <<Mostri adunque il Sig.e Pio: di Fossalta, che vuol haver Ius [...] un attestato simile, ch'habbi assistito il Sig.e Pio: di Fossalta>><sup>168</sup>.

5.3. *La casa colonica del Capitolo di Ceneda* – In risposta alle affermazioni del pievano Bonci riguardo alla cura usata nei confronti della famiglia Pedron, residente nella casa del Capitolo di Ceneda, il pievano Possè, riutilizzando una formula già usata per il caso della famiglia Nardi dei Giustinian, mostrava al suo collega che anche questa volta era incappato in un errore di omonimia, esibendo dati <<dell'Imbotatura esistenti nella Magnifica Camera Fiscal di Treviso>><sup>169</sup>. Le informazioni presenti nei registri confermavano che, nei primi anni del Seicento, <<qualmente erano in quei tempi doi famiglie dei Pedron, una dei quali stava in Frassenè colona degli Illustrissimi Sig.ri

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> APO, fasc., I C., carta 29r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> I massari della fiscal camera erano dei funzionari che affiancavano i patrizi veneziani deputati alla camera fiscale, i camerlenghi, occupandosi di aprire e chiudere la camera, e rifornirla del necessario per funzionare.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> Famiglia Cechon detti Scrocha, delle case coloniche di Ca' Giustinian.

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup> APO, fasc., I C., attestato 2, carta 2r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> APO, fasc., I C., carta 27v.o.

Can.ci – canonici - di Ceneda et il capo della qual famiglia haveva nome Giovani, qual Giovani con tutta la sua familia et successori in quella casa è stata sacramentata dà gli parochi di Piavon, et l'altra famiglia stava in Foss'alta, et il cappo della quale famiglia haveva nome Lucca, qual famiglia veniva sacramentata dà gli parochi di Fossalta>>170.

Quanto alla faccenda della lite che sarebbe sorta, nel 1622, tra i pievani delle due chiese per certi campi contigui alla proprietà del Capitolo di Ceneda, senza farsi prendere da smarrimento, la Collegiata rispose volgendo a proprio vantaggio l'intimazione usatale: <<che segui sentenza à favor di sua chiesa, non si disaprova la sua espressione, ma se gl'aduce bene, che molte sentenze, ancor che per molto spacio di tempo eseguite, vengono tagliate per novo dedotto, quando si rittrovano carte di maggior ragione, che con evidenza irefragabile le approvano, come si farà nella causa presente chiaramente apparire a diffesa delle nostre ragioni, e queste si produrranno quando il S.r. Pievano di Fossalta averà presentato le sue>>171. Un invito a dimostrare con documentazione attendibile le ragioni delle sue pretese, certa di aver, dalla propria, carte di maggior valore.

5.4. *La casa Capoia* - E' il pievano di Piavon a rispondere in merito alle pretese sul cason dei Capoia; recuperando anche in questo caso le <<p>partite d'imbotadura cavate da gli suddetti libri nella suddetta Magnifica Fiscal Camera >> e dimostrando, secondo un ormai collaudato *modus operandi*, che <<in Frassenè in quelli tempi erano doi famiglie di Capoia, cioè Bortolo Capoia che stava nel Cason Capoia sempre stato sacramentato con li suoi posteri dà gli Pievani di Piavon et Gaspero Capoia che stava nelle case colloniche degli Nobili Volpati in Frassenè della cura di Piavon>><sup>172</sup>.

Per screditare le prove fornite dal pievano di Fossalta, il parroco Possè, stilando un significativo elenco di sepolture eseguite tra il 1612 e il 1669, spiegava <<che v'era una famiglia de gli Capoia che stava hor in una Villa, hor in un'altra, et può esser, che in quei tempi stasse quella famiglia sotto la cura di Foss'alta, come stava sott'altre parochie, come app. dalli libri dei morti, che da quelle parochie conduceva li suoi morti in Piavon sua antica sepoltura>>173. Quindi i Capoia, di cui il Bonci produceva la registrazione dei sacramenti, erano membri di una famiglia originaria della parrocchia di

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> APO, fasc., I C., carta 27r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> APO, fasc., I C., allegato 10, carta 2v.o.

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> APO, fasc., I C., carta 28r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> APO, fasc., I C., carte 28r.o e 28v.o.

Piavon, ma emigrata ora a Villa di Busco, ora al villaggio di Fornase di Motta, poi a Gurgi di Motta, e ancora a Faedi<sup>174</sup>, e probabilmente anche a Fossalta M.re dove restava traccia del suo passaggio nei libri parrocchiali firmati dai pievani Zan Vettor prima e Dario Armellini dopo. Tale spiegazione chiarirebbe così anche la distanza e la esiguità dei sacramenti registrati nei libri di Fossalta M.re.

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> Faè di Oderzo.

#### CAPITOLO VI

*Le Carbonere contese tra 'ius antiquum' e consuetudini* 

La disputa tra i due pievani poteva a questo punto dirsi giunta a una naturale conclusione. L'*actor* aveva esposto le sue ragioni e i *rei* si erano difesi confutando le accuse e contro provando la correttezza del proprio agire, ma la diatriba proseguì con una mossa 'contro accusatoria' del Capitolo della Collegiata di Oderzo, che, rovesciando la posizione delle parti in causa, mise il pievano Bonci nella scomoda posizione di doversi difendere per non perdere ciò che fino ad allora non era mai stato messo in discussione: la giurisdizione ecclesiastica sulle 'Carbonere'.

6.1. *Le rivendicazioni della Collegiata di Oderzo* - Ripercorrendo la storia del Regolato di Frassenè, gli *intervenienti* della Collegiata intendevano dimostrare che il territorio denominato le 'Carbonere', soggetto alla Chiesa di Fossalta, era stato anticamente parte del Regolato di Frassenè e successivamente usurpato<sup>175</sup> dai pievani di Fossalta M.re, approfittando di un periodo di vacanza dei legittimi parroci di Oderzo e Piavon.

Il già citato catasto del 1316, a detta del Capitolo della Collegiata, era lo strumento principe per capire l'estensione del Regolato di Frassenè che, secondo i *rei*, includeva la proprietà Bortoletti (già bosco di Frassené), parte dei possedimenti di Ca' Giustinian, fino alla strada presso il canale della Fossa e le Carbonere, dirimpetto alle proprietà di Ca' Giustinian<sup>176</sup> e dei Bortoletti (Img. 24).

Il pievano Bonci veniva a sua volta accusato di esercitare la sua giurisdizione ecclesiastica in quel territorio senza titolo, cioè senza un documento che ne attestasse la legittimità. In caso contrario, si sollecitava l'esibizione di tale documento, certi dell'impossibilità di ottenerlo<sup>177</sup>. Indubbiamente accusatorî erano i toni usati nelle dichiarazioni <<overo mostri, che gli sij stato assegnato da chi haveva la leggitima Autorità; altrimenti noi diciamo, che v'è stato rapito, mascherandolo con il nome di

APO, fasc., I C., carta 39v.o: <<sono statti invasi con patentis.mo usurpo alla nostra Giurisdizione da suoi antecessori, et à Noi per Giustizia aspettanti; tuttoche per longo tempo ne siano loro statti in Giurisdittionale possesso>>

APO, fasc., I C., allegato 2, carta 1v.o. Nel disegno commissionato dal pievano Bonci <<la possessione Pinidel, Contenti, et hora di ka Giustinian Degli Vescovi, ch'è oltre il Commun acquisto Bortoletti, qual possesion è dirimpetto al Frassenè detto Carbonere, et questa possesion è meza sotto Frassenè cura di Piavon, et meza sotto Fossalta>>

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> APO, fasc., I C., carta 39v.o.

# Carbonere>>178.

Entrando nel merito delle argomentazioni, gli intervenienti della Collegiata spiegavano che, un tempo, <<detta Chiesa di Piavon per dell'acque non fù officiata dà Parocho alcuno come si farà veder Bolla<sup>179</sup> d'Eugenio 4° Sommo Pontefice (risulta cancellato con linea sopra, ma leggibile) quanto quella di Faè per spazio di circa 80 anni, e quei popoli per tali inondazioni tutti ritirati a Uderzo venivano sacramentati dal Piev.o di S. Gio: Batta>>180 di Oderzo. Il Capitolo di Oderzo fece, quindi, ricorso a un documento del 1441 per mostrare come in quelle zone, fin dal XV sec., a causa di cataclismi devastanti, gli abitanti erano stati costretti a lasciare i loro territori e/o a ricorrere alle Chiese vicine per la cura delle anime. Considerando le ricerche condotte da Mantovani e tenuto conto di quanto detto fin qui, potremmo immaginare che uno scenario come quello descritto nella Bolla papale, e a cui la Collegiata aveva fatto riferimento, potesse essersi verificato nel 1512<sup>181</sup>. Si esclude la data del 1614<sup>182</sup> sia perché si fa riferimento ai pievani di Oderzo (quindi non ancora decani) sia perché, in tal caso, la Collegiata di Oderzo, istituita nel 1609, avrebbe dovuto disporre di documentazione più precisa sui tempi e sulle dinamiche dell'abbandono della campagna del Frassenè e di Piavon, mentre il riferimento storico rimane piuttosto vago.

E' a seguito di questi eventi calamitosi che le terre tra Piavon e Chiarano vengono alluvionate e abbandonate dai loro abitanti che trovano riparo presso le altre Ville. I terreni, invasi dalle acque, subiscono un fermo agricolo e una perdita d'identità sia per l'abbandono che per la dimenticanza dei riferimenti antropo-naturalistici che ne definivano gli antichi confini.

APO, fasc., I C., allegato 2, carta 1v.o.

Nella trascrizione effettuata nel 1790 circa, dal parroco di Faè don Pietro Vidali si legge che nelle ville di Piavon e Faè <<[...] a causa delle acque, guerre e calamità che avevano in quel tempo recato la desolazione in quelle parti, a segno tale che pochi erano gli uomini in esse rimasti, privi inoltre dei loro Rettori, si trovarono costrette a rivolgersi per le pratiche religiose alla Pieve di Oderzo, della quale le Chiese di Piavon e Faè erano filiali.>> In quel tempo di rovinosa calamità, i parrocchiani riparati presso la Pieve di Oderzo, iniziarono a contribuire il quartese a quella Chiesa, ma quando <<molt famiglie delle Chiese Parrocchiali suddette sono ritornate alle loro ville, per tale ragione bramano dare, come solevano, i quartesi ai Rettori delle loro Chiese affinché si riprenda ad esercitare presso le stesse la solita Cura da parte dei Parroci inservienti; [...] I luglio 1441 [...]>> pubblicata in BENVENUTI, Benevenuti, 1989, pp. 67, 69.

APO, fasc., I C., allegato 10, carta 2v.o.

<sup>(&</sup>lt;La Piave, gonfia per dirottissime pioggie, straripa furiosa, ed inondando tutto l'Oderzino, scorre per l'alveo del Monticano, finché stabilisce il suo corso per Ponte-di Piave e Noventa. Prima di questa rotta la Piave [...] passava per Piavon, uscendo da Colfosco sopra Nervesa, passava per la villa di Piavon, così chiamata dal ramo maggiore del fiume, il quale per Chiarano sboccava nella Livenza.>>. MANTOVANI, 1999, p. 227.

Nel 1614, a un'orribile siccità seguirono piogge tali da provocare l'esondazione dei fiumi. MANTOVANI, 1999, p. 234.

Secondo la Collegiata di Oderzo, fu proprio nel momento di vacanza dei parroci di Piavon sul quel territorio, o nel corso del suo ripopolamento, che i pievani della Chiesa di Fossalta M.re si erano insinuati impropriamente nel Regolato di Frassenè arrogandosi *de facto* la giurisdizione ecclesiastica di cui, quindi, non potevano produrre titolo.

Non mancarono però anche le critiche mosse dalla Collegiata ai pievani di Oderzo che, nel passato, a causa dell'opulenza che derivava loro dal godere da soli dell'intera rendita della Pieve, avevano trascurato di far valere i propri diritti su quelle terre come su altre<sup>183</sup>, che avevano lasciato andare in enfiteusi perdendo il beneficio di considerevoli quartesi su frumento e vino<sup>184</sup>.

Nel 1542, le autorità pubbliche obbligarono le ville di Fossalta M.re e di Frassenè a notificare l'esistenza di beni Comunali nel loro Regolato <<et dalla loro vicinia goduti>>185; i rispettivi meriga rilasciarono deposizioni in cui confermavano la presenza di beni Comunali nelle loro ville e circoscrivevano il territorio come confinante con il Comune dell'altro, riconoscendosi reciprocamente i beni Comunali come attigui e distinti.

La denominazione *Carbonere*, che secondo la Collegiata era stata inventata dai pievani di Fossalta per appropriarsi, mascherandola, di parte del Regolato di Frassenè, la ritroviamo usata nell'Estimo generale del Trevigiano del 1542-'47, in un elenco delle ville appartenenti alle tre Podesterie di Oderzo, Motta e Portobuffolè. In quel prospetto, Carbonere e Frassenè risultavano due località distinte e incluse nella Podesteria di Oderzo. Per cui, se da una parte errava la Collegiata ad attribuire ai pievani di Fossalta l'invenzione del termine 'Carbonere', dall'altra l'estimo ci dice che questo territorio era originariamente sotto la giurisdizione politica di Oderzo, che presumibilmente coincideva con quella ecclesiastica.

Proseguendo il ragionamento in riferimento agli estimi antichi, gli *intervenienti* della Collegiata ponevano il seguente dilemma, se <<tutte le strade di Frassenè, sino ne gli confini di Fossalta eranno soggette alla Pieve d'Oderzo, et non s'attrovano in quei

APO, fasc., I C., carta 15r.o. Si trattava di una quarantina di campi, con case, in villa di Fratta (oggi nel comune di Oderzo), 32 campi in Villa Guna (nella podesteria di Motta, oggi nel comune di Gorgo al M.), 65 campi nella villa di Frassenè con case coloniche e patronale, 10 campi in villa di Stalla (nella podesteria di Portobuffolè), per un totale di 150 campi, passati in enfiteusi. <<Se la Collegiata godesse il suo utile... haverebbe un anno per l'altro d'entrata circa 150 stari di formento e di vino 70 e più bote [...] >>.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> APO, fasc., I C., allegato 10, carta 4v.o.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> APO, fasc., I C., carta 37r.o.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> VOCIALTA, 1993.

tempi Villa di Carbonere, mà solamente Villa di Fossalta sotto Chiarano e Villa Frassenè sotto Oderzo; como può esser, ch'havendo la Pieve d'Oderzo fatta filiale, ch'è Piavon, et la Pieve di Chiaran un'altra ch'è Fossalta, nelle divisioni, et nel constituir queste doi Parrochie sia statto dato un loco di Frassenè alla Cura di Fossalta, questo non si può dare, per esser Fossalta della pieve di Chiarano, e Frassenè della **[foglio rovinato]** d'Oderzo>><sup>187</sup>.

Se da una parte il Capitolo della Collegiata di Oderzo provocava il pievano Bonci a esibire carte per validare la legittimità della sua giurisdizione sulle Carbonere, dall'altra si preoccupava di trovare certificazioni che ne provassero il proprio titolo. L'erezione della pieve di Oderzo a Collegiata venne presentata come l'occasione ufficiale in cui si erano stabiliti i confini e le competenze ecclesiastiche in quel territorio. Quando il Consiglio dei Cittadini di Oderzo, tramite il proprio Ambasciatore a Roma, inoltrò supplica a papa Paolo V affinché la Pieve di Oderzo venisse eretta a Collegiata, la Santa Sede chiese chiarimenti sulla rendita di quella pieve. La rendicontazione delle entrate, che fu ritenuta sufficiente per procedere all'erezione della Collegiata, includeva anche la metà dei quartesi di Piavon comprensivi di quella parte di Frassenè detta Carbonere. Se le cose stavano come erano state raccontate dagli *intervenienti* del Collegiata, il Capitolo di Oderzo e il pievano di Piavon potevano vantare sulle Carbonere la massima legittimazione pontificia.

Con un *climax* al limite del paradossale, per mettere in discussione le prerogative del pievano Bonci sulle Carbonere, la Collegiata tentò addirittura di dimostrare che la ripartizione di villa Frassenè tra Piavon e Fossalta M.re aveva un vizio di forma più antico e cioè l'errore risiedeva nell'operato della Chiesa di San Bartolomeo (Chiesa di Chiarano) che, in quanto Chiesa di Regolari<sup>188</sup>, non avrebbe potuto dotare di giurisdizione ecclesiastiche una Pieve di Secolari come quella di San Marco Evangelista (Chiesa di Fossalta M.re). <sup>189</sup>

6.2 *La difesa del pievano Bonci* – Alle pretese e alle accuse avanzate dalla Collegiata, il pievano di Fossalta M.re rispose con le testimonianze dei parrocchiani e la prescrizione dell'eventuale reato, dovuta ai tanti anni di *Cura delle anime* esercitata dai

APO, fasc., I C., allegato 2, carta 1r.o, colonna destra.

Con Bolla del 3 gennaio 1513, papa Leone X assegnò la Chiesa di Chiarano alla Congregazione di San Salvatore di Venezia, dell'Ordine agostiniano. La Chiesa di San Bartolomeo tornò alle dipendenze del Vescovo di Ceneda solo nel 1773

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> APO, fasc., I C., carta 34v.o.

suoi predecessori e da lui stesso sul quel terreno, cercando di dimostrare che la sua legittimità gli veniva dalla consuetudine e dal fatto che fino ad allora non gli era mai stata contestata.

L'attestato di un certo Giovan Battista Carbonere affermava che nella Villa <<lo>detto le Carbonere, si trovano cinque case, habitate da cinque famiglie Carbonere/i; le quali tutte sono state, come sono, soggette alla Cura di Fossalata>>190. L'Arcidiacono della Cattedrale di Ceneda, che aveva una proprietà in quella zona del Frassenè, aveva dichiarato che aver <<sempre hà pagato il quartese mezo à Fossalta e mezo à Piavon promiscuamente>>. Ugualmente, Mattio Mattion Colono del Nobil Homo Ottavio Melchiori d'Oderzo, attestava che nelle proprietà <<iin Frassenè, sive Regolato detto Le Carbonere, hà sempre pagato il quartese à Fossalta, et che sempre il Sig. Pio: di Fossalta hà amministrato Li Sacramenti in questa casa>>. La Collegiata di Oderzo arrivò a contare nove famiglie impropriamente *sacramentate* dalla Chiesa di Fossalta.

A favore del pievano Bonci, oltre ai testimoni pronti a giurare in suo favore, c'erano affermazioni della stessa Collegiata di Oderzo che, per dimostrare l'identità dei coloni di Ca' Giustinian, aveva attribuito la famiglia di Marchio dei Nardi alla parrocchia di Fossalta, proprio perché originaria di Carbonere. Le contraddizioni erano in agguato, ma non furono colte da Giovan Battista Bonci che, fiducioso nel Vescovo di Ceneda, attese la sentenza che venne emessa il giorno 10 luglio 1715.

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> APO, fasc., I C., allegato 2, carta 1r, colonna sinistra.

#### CAPITOLO VII

La sentenza del giudice compromissorio e il decreto del Vescovo

Il 4 giugno 1713, il Vescovo di Ceneda Francesco Trevisan compì una visita pastorale alla Collegiata di Oderzo e in quella circostanza ebbe anche l'occasione di ascoltare il parere dei parrocchiani sulla causa in corso. Riguardo alla visita, nel fascicolo è conservata una lettera firmata dal canonico Francesco Marcuzzo che invitava <<li>li possessori di qualunque beneficii anco semplici perché esibiscano le Bolle di loro instituite a possesso quali vorrà veder indifferentemente da tutti li 4 giugno prossimo venturo giorno della visita>><sup>191</sup>.

Nel verbale<sup>192</sup> della visita episcopale, conservato all'Archivio vescovile di Ceneda, non si trova alcun riferimento all'incontro con i parrocchiani su questa vicenda, sebbene venga menzionato nel decreto del Vescovo, che seguì alla sentenza del giudice compromissorio Vincenzo Visone:

Nel nome di Cristo Amen. Nell'anno millesimo settecentesimo decimoquinto dalla sua incarnazione, nell'Ottava indizione, nel giorno Decimo del mese di Luglio, nel quindicesimo anno del pontificato del nostro Santissimo Signore Clemente undicesimo per la Divina Provvidenza Papa. Nel palazzo vescovile del castello di San Martino di Ceneda.

Noi Vincenzo Visone Dottore in entrambe le leggi, Arciprete della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Ormelle (nei confini della diocesi di Treviso), eletto Giudice Compromissario nella presente causa dalle parti infrascritte il giorno 7 settembre 1711, volendo e intendendo decidere e dare dovuta conclusione alla causa e alle cause pendenti e indeterminate che sono attualmente vertenti tra il Molto Reverendo signor Giovan Battista Bonci rettore della chiesa parrocchiale di San Marco di Fossalta Maggiore della stessa diocesi, attore, da una parte e i reverendissimi canonici e il capitolo della chiesa collegiata di san Giovanni Battista di Oderzo assieme al molto reverendo Signor Antonio Possè rettore della chiesa parrocchiale di san benedetto di Piavon dall'altra, accusati di amministrare i sacramenti ed esercitare gli atti parrocchiali nella casa di proprietà dei nobil homeni Giustinian situata nei confini di Regolato Frassenetti sopra la giurisdizione del detto molto reverendo Rettore di

<sup>192</sup> ADVV, Archivio vecchio, visite pastorali, b.37.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> APO, fasc., I C., carta non catalogata.

Fossalta e che il molto reverendo rettore di Piavon si debba astenere dall'esigere la consueta metà dei contributi dalla casa predetta e dall'esazione del quartese nei novali del signor Bortoletti posti nella stessa proprietà di Regolato Frassenetti e che sia reintegrato [bonci] nel suo diritto parrocchiale antico sulle case dei coloni della famiglia Pedron, sui beni dell'Illustrissimo Capitolo e della Mensa della Cattedrale e anche le case dei membri della famiglia Capoia posti sempre nella proprietà di Regolato Frassenetto e anche il quartese fino a ora esistente nella parrocchia suddetta di Piavon.

Di contro sulla richiesta in oggetto, il Reverendissimo Capitolo della suddetta Collegiata di Oderzo, assieme con il ricordato molto reverendo rettore della chiesa parrocchiale di Piavon, filiale della detta Collegiata, richiedono di sentenziare che il suddetto molto reverendo rettore di Fossalta lasci la giurisdizione parrocchiale della chiesa parrocchiale di Piavon in quel luogo e sopra gli abitanti del luogo della proprietà Frassenetto chiamato le Carbonere.

Perciò dopo aver discusso assieme con l'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Francesco Trevisan, Vescovo di Ceneda che ha visto direttamente i luoghi rispettivamente della chiesa parrocchiale di Fossalta e di Piavon in occasione della sua visita pastorale, e indicata la casa sulla quale pende la controversia cioè dei Nobil Homeni Giustinian e ascoltate le parti, dopo aver maturamente considerato tutti i diritti, Noi, su mandato del detto Illustrissimo e Reverendissimo Signor Vescovo e Nostro, ammonite le parti stesse circa tutto quello che avrebbero detto e affermato; sono comparse presenti in questo giorno presso il castello predetto di San Martino e, tanto per iscritto che verbalmente, hanno esposto i propri diritti in presenza del detto Illustrissimo e Reverendissimo Signor Vescovo e resi noti. Noi dunque, comprese tutte le cose rispettive e maturamente consideratele, viste le scritture, indicate le mappe topografiche, viste le cose da vedere e considerate quelle da considerare, di fronte al solo timore di Dio e sinceramente invocato Cristo, così abbiamo stabilito.

Primo che la cura di tutti gli abitanti della parrocchia della detta casa dei Giustinian sia e spetti di diritto al Rettore di Piavon e così sia mantenuta da detto Rettore come fosse sua proprietà, sia mantenuta la solita esazione come fino ad oggi, senza pregiudizio della porzione vicina pesantemente fino ad oggi riscossa dal Rettore di Fossalta.

Secondo che detto Rettore di Piavon debba mantenere a mo' di proprietario gli esercizi parrocchiali in quelle pertinenze cioè nei novali di Frassenetto posseduti dal

Signor Bortoletti ossia debba esigere in quel luogo il quartese.

Terzo che il Rettore di Piavon debba mantenere parimenti a mo' di proprietario le case rispettivamente dei Capoia e dei Pedron e mantenga al solito l'esazione del quartese.

Quarto circa il capitolo esposto di contro dal Rettore di Piavon ossia dal Reverendissimo Capitolo di Oderzo è stabilito che nessuna cosa che sia o sarà di antico diritto si possa in alcun modo innovare e che quindi la parrocchia di Fossalta mantenga in suo diritto acquisito e pacifico possesso il luogo di Frassenetto detto le Carbonere e così tutto.

Vincenzo Visone, Dottore in entrambi i diritti, Giudice Compromissorio

Questa sentenza è stata vista e maturamente considerata dall'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Vescovo il quale, valutando gli allegati e i diritti sopraddetti, è quindi giunto a questa considerazione e l'ha approvata e confermata egli stesso parimenti con l'autorità della Curia Vescovile di Ceneda e ha emanato il decreto giudiziale. Circa la particolare riserva da lui fatta in occasione della visita pastorale per il consueto rispetto degli abitanti della predetta Casa dei Giustinian i quali a causa dell'eccessiva distanza dalla Chiesa di Piavon e per la più comoda prossimità della parrocchia di Fossalta si rivolgevano a questa per le necessità spirituali, come gli abitanti stessi umilmente avevano chiesto venisse concesso, con l'Autorità sua ordinaria e in questa parte delegata, circa la suddetta particolare riserva, ha deciso che gli abitanti predetti siano smembrati dalla Parrocchia di Piavon come essi erano già smembrati e siano assegnati al molto Reverendo Rettore e alla Parrocchia predetta di Fossalta senza qualsiasi pregiudizio nei confronti del Pievano di Piavon circa la consueta esazione dei contributi.

Francesco Vescovo di Ceneda

*Nel giorno detto 11 luglio 1715* 

La sopraddetta sentenza è stata consegnata, data e promulgata così com'è dal sopraddetto molto Reverendo Signor Vincenzo Visoni, Dottore in entrambi i diritti, Arciprete di Ormelle mentre sedeva sulla Cattedra in una certa stanza superiore del predetto Palazzo Episcopale.

Letta veramente e pubblicata da me Cancelliere Episcopale assieme al sopraddetto

decreto dell'Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo nel giorno predetto in presenza del Reverendo Giulio Manelotti Decano e del Molto Reverendo Signor Francesco Marcuzzi Canonico, entrambi incaricati dal Reverendissimo Capitolo di Oderzo, del Reverendo Signor Graziani de Grazianis Canonico di questa Cattedrale Agente per nome del molto Reverendo Signor Giovanni Battista Bonci Rettore di Fossalta Maggiore e così pure del molto Reverendo Signor Antonio Possè, Rettore della Chiesa Parrocchiale di Piavon. Presenti Reverendo Pasquale Tirindelli e Bartolomeo da Oleo entrambi familiari, Illustrissimi e Reverendissimi testimoni.

Giacomo Anselmino Cancelliere Episcopale.

Il molto Reverendo Signor Antonio Posse Rettore della Chiesa Parrocchiale di San Benedetto di Piavon, Diocesi di Ceneda, avuta notizia del decreto Giudiziale dell'Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo di quella Diocesi interposto sulla sentenza compromissoria del Reverendissimo Signor Vincenzo Visone, Dottore in entrambe le leggi, Arciprete della Chiesa Parrocchiale di Ormelle, Diocesi di Treviso, Giudice Compromissario seguita a favore del predetto suo principale il giorno 11 corrente e che ingiustamente il predetto Signor Vescovo, dopo l'approvazione e la conferma della detta sentenza ha scorporato gli abitanti della Casa dei Giustinian dalla Parrocchia di Piavon, assegnandoli al Molto Reverendo Rettore della Parrocchia predetta di Fossalta contro la richiesta del Signor Parroco di Piavon e la sentenza stessa, a favore della richiesta del molto reverendo Gianbattista Bonci Rettore della Chiesa Parrocchiale di San Marco di Fossalta Maggiore, impugna il suo decreto limitatamente a quella parte del sopraddetto smembramento soltanto e procura e appella circa la sua nullità.

La sentenza fu più favorevole al pievano Possè e al Capitolo di Oderzo, che si videro riconosciuta la giurisdizione su 'i cento campi, sulle case Giustinian de Vescovi e su quelle del Capitolo di Ceneda e dei Capoia. Al pievano Bonci rimase la misera consolazione di essere confermato nel suo diritto sulle Carbonere, fino ad allora mai messo in discussione da alcuno.

La decisione del Vescovo di assegnare la cura delle anime dei parrocchiani delle case Giustinian al pievano Bonci, se da una parte soddisfaceva a pieno i fedeli, per i quali la chiesa di Fossalta risultava più comoda per la vicinanza, dall'altra scontentava entrambi i parroci; il pievano Bonci vedeva aumentare il numero dei parrocchiani di cui occuparsi, ma senza i conseguenti benefici che, invece, spettavano

comunque al pievano di Piavon; mentre quest'ultimo pur godendo delle esazioni, perdeva sul fronte del riconoscimento della sua funzione morale di pastore, sentendosi tradito dai suoi parrocchiani che a lui preferivano il suo avversario. E' forse sulla spinta di questo sentimento di sconfitta 'professionale' che il pievano Possè avanzò ricorso<sup>193</sup> appellandosi contro questo punto della sentenza.

 $<sup>^{193}\,\,</sup>$  Presso l'ADVV, non vi è riscontro documentale del ricorso intrapreso.

## APPENDICE VII

#### Carta 40

In Christi nomine Amen. Anno ab eiusdem nattivitate millesimo septingentesimo quinto decimo indictione octava die Decima mensis julij; Pontifices autem sanctissimi domini nostri domini Clementis Divina providentia Papae Undecimi anno quinto decimo. In palatio Episcopale Cenetae Castri Sancti Martini.

Nos Vincentius Visoni Iuris utriusque Doctor Archipresbiter Ecclesiae parochialis Sancti Bartholamei Ormellanum Tarvisinae (diocesis finibus) in presenti causam iudex compromissarius

## Carta 40v

a partibus, infrascriptis *Electus*, *pro*...
ex *adire* compromissi diei 7 septembris 1711
Volentes et intendetes decidere et fine
debito terminare causam et causas
pendentes et indecisas vertentes inter
admodum Reverendo Dominum Joanem Baptistam
Bonci Rectorem Ecclesiae Parochialis Sancti Marci de Fossalta
maiori huius diocesis actorem ex unam,
et Reverendissimos canonicos et capitolum
Ecclesiae Collegiatae Sancti Joannis
Baptistae de Oppitergio; ne non
admodum Reverendum Dominun Antonium
Posse Rectorem Ecclesiae Parochialis
Sancti Benedicti de Playono reos

# Carta 41r

convenctos ex alteram, super *presensa* giurisdictione dicti Admodum Reverendi Rectori de Fossalta administrandi sacramenta et actis Parochialis exercendi in Domo de Iure Nobili Viri de Iustinianis posita in finibus Regulatus Frassenetti, et quod admodum Reverendus Rector de Plavono se abstinere debeat ab exigenda solita medietate contributionis a Domo praedicta, et ab exattione quartesiorum in novalibus Domino Bor-

toletti positis in eadem Regolato Frassenetti, et quod redintegrandus sit in iure Parochiali suo antiquo super

Domibus illorum de Predonis Collonis super bonis Illustrissimi Capituli et mensae huius Cathedralis, ac etiam super Domibus illorum de Capoia positis in eodem manet Regolati Fras. senetti etiam quatenus nunc existunt in Parochia supradicta de Playono.

Et a converso super proposita pettizione Reverendissimo Capitoli pre facte Collegiatae de Oppitergio una cum memorato admodum Reverendo Rettore Parochialis Ecclesiae de Plavono filialis dictae Collegiatae instante praefactum admodum Reverendum Rettorem de

## Carta 42r

Fossalta sententiari ad dimittendam Ecclesiae Parochiali de Plavono Iurisdictionem parochialem in loco, et super habitantibus loci de Frasseneto nuncupatus le Carbonere.

Idcirco postquam una cum Illustrissimo et Venerandissimo Domino Domino Francisco Trevisano episcopo Cenetenae occasione Pastoralis suae visitationis Parochialium ecclesiarum de Fossalta et respettive de Plavono in faciem loci, et signanti Domus de quam est controversia, videlicet Nobili Virorum Iustinianis nos contulerimus auditisque partibus ac omnibus

## Carta 42v

iuribus matture consideratis; tandem de mandato dicti Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini episcopi , ac nostri, monitae fuerunt partes ipsae ad dicendum, et alegandum, quidquid ... quae partes presenti hac die.. Cenetae in Castro predicto Sancti Martini comparverunt et tum in scriptis, tum verbaliter iuribus suis expositis coram dicto Illustrissimo et

Reverendissimo Domino Domino Episcopo ac notis; Quibus omnibus respettive intellectis et matture consideratis, visis scripturis, et signanter mappis topographicis, et tandem visis videndis et

#### Carta 43r

considaeratis considerandis, nos denique solum Deum periculis habentes, et Christi nomine enixe invocantes a quo ... iussimus primo quod cura parochialis incolarum totius dictae Domus de Iustinianis sit, et de iure spectet ad Rectorem Plavoni, nec non manuteneatur dictus Rector in quasi possessione solite et consuetae exactionis. huc usque preposte sine pregiuditio contingentis portionis graviter huc usque exacte a Rectore Fossaltae. Quoad secundum manuteneri dictum Rectorem Plavoni

#### Carta 43v

in quasi possessione exercitii parochialis in pertinentiis scilicet novalibus de Frassenetto possessis a Dominus de Bortollettis sive in essigendi in dicto logo quartesiis.

Quoad tertium manuteri pariter in quasi possessione Monisteris Parochialis Rectorem Plavoni in Domibus de Capoia et de Pedrono respettive et quoad exactionem quartesis servari solitum

Quoad quartum nemque caput de converso ex positum per Rectorem Plavoni sive Reverendissimum Capitolum de Oppitergio quid quid sit vel fuerit

## Carta 44r

de iure antiquo nichil tamen modo innovari, sed Parochiam de Fossalta manuteneri in suo iure aquisito, et pacifico possessu in loco de Frassenetti dicto le Carbonere, et ita omnis.

Vincentius Visonus Iuris Utriusque Doctor Iudex compromissorius Qua sententiam visa et matture consisideratam per Illustrissimum et Reverendissimum Dominum Dominum Episcopum, qui cum ex allegationibus et iuribus predictis hinc inde expositis in eodem voto fuerit, et sit eandem approbavit, et confirmavit, ipsius suam, et Episcopalis Curiae Cenetae auctoritatem, pariter et Iudiciale Decretum

#### Carta 44v

interposuit et attentam resservatione sibi factam occasionem Pastoralis visitationis habito respectu quod incoles praefactae Domus de Iustinianis ob nimiam distantiam ab Ecclesiae Plavoni, et respective commoddiorem proximitatem Parochiae Fossaltae maioris; ab ispsam facilius in spiritualibus necessitatibus sufragari valeant, pro ut incoles *met* ispsi id sibi concedi humiliter petierunt; Auctoritate sua ordinaria, et qua fungitur in hac parte delegatam, attentam resservationem predictam, decrevit incolas prsedictas à Parochia

#### Carta 45r

Plavoni emenbrandos esse, pro ut ispos emembravit, eosdem assignari admodum Reverendo Rectoris, et Parochiae Fossaltee praedictae si tam tamen quodcumque pregiuditium Plebani de Plavono super exactionem solitae tangentis contributionis tantim, et imp. Oris. Franciscus Episcopus Cenetensis

Die dicto 11 Julij 1715
Lata, datam, et promulgatam fuit supradictam
sententiam pro ut stat à supradicto Admodum
Reverendo Domino Vincentio Visoni Iuris Utriusque Doctor Archipresbitero
de Ormellis sedente super quadam
Cathedra in quadam stantiam superiori
Palatii Episcopalis predicti.

## Carta 45v

Lecta vero et publicatam per me Cancellarium Episcopalem una cum supradicto decreto Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini Episcopis die praedictum in praesentiam Reverendi Julij Manellotti Decani et admodum Reverendi Domini Francisci Marcuzzi Canonici amborum deputatos à Reverendissimo Capitulo de Oppiterggio, Reverendissimi Domini Graziani de Gratianis Canonici habitantis Cathedralis Agentis nomine admodum Reverendi Domini joannis Baptistae Bonci rectoris de Fossalta maiori, nec non admodum Reverendi Domini Antonii Possè Rectoris Ecclesiae Parochialis de Playono.

Presentibus Reverendo Domino Paschale de Tirindelis et Bartholameo ab Oleo ambobus familiaribus ... Ill.me et R.me Testibus Jacobus Anselminus cancellarius episcopalis

#### Carta 46r

Constituto formato dà Jurisperito per appellar in *Nontiatura* il dicreto *Episcopale* in quella parte

concernente la casa di Ca' Giustinain, che non fù poi notato.

N.N. Proc.o Admodum reverendo Domini Antonij Possè Rectoris Ecclesiae

Parochialis Sancti Benedicti de Plavono Diecesis Cenedae

habita notitia decreti Judicialis illustrissimi et Reverendissimi Domini

Episcopi eiusdem diocesis, interpositi super sententia

compromissoria Reverendissimi Domini Vincentii Visoni Iuris utriusque Doctori

archipresbiteri ecclesiae parochialis sancti bartholamei Ormellarum

Tarvisinae diocesis iudicis compromissarii,

secuta ad favores praefati sui principalis sub

die 11 currentis et quod non minus nullius

quam iniuste praefatus Dominus Episcopus post appro-

bationem, et confirmationem dictae sententiae emembravit

incolas domus de Iustinianis a Parochia

Plavoni, eosdem assignando admodum reverendi Rectori,

et Parochiae Fossaltae praedictae contra praedicatam

Dominum parochum Plavoni sententiamque ipsam,

it ad assertum favorem admodum reverendi domino Ioanni Baptistae

Bonci Rectoris Ecclesiae Parochialis Sancti Marci de

Fossalta Maiori eiusdem decreto ad quod impugnativis?

Ab eodem in ea parte tantum emembrationis

praedictae procurat et appellat de nullitate

etiam presens et principaliter dicit et de nota iniustitia

instando hanc suam scripturam appellationis

et nullitatis dictionis recipi et

admitti citationemque cum inhibitione sibi concedi

et relaxari in forma et omnis.

## **CAPITOLO VIII**

# La dimensione antropologica della contesa

La vicenda narrata si caratterizza soprattutto per i suoi tratti giuridicoeconomici, ma, sebbene con minor evidenza, rilevanti emergono alcuni elementi di interesse antropologico, che ci permettono di leggere le argomentazioni addotte dai due contendenti, cogliendone i complessi rapporti tra uomini, religione e territorio.

Per approfondire questa dimensione, utile è il riferimento alle 'relazioni' nella distinzione operata da Rouland (1988), tra *l'homme à l'homme, l'homme aux dieux,* l'homme *aux choses*<sup>194</sup>, con particolare riferimento al legame con la terra. <<Dans le *droit de la terre,* les deux relations immédiates sont la relation homme-chose, qui fixe les modes d'utilisation de la terre, et la relation homme-homme, qui inscrit dans l'espace les hiérarchies sociales. La relation homme-dieu sert pour sa part à légitimer l'acte juridique produit par les deux autres, et le protège par des représentations juridiques, en divinisant la terre et ritualisant son utilisation>>. La contesa giuridica tra i due parroci per definire il territorio di competenza, se da una parte si pose in termini di acquisizione di benefici economici, dall'altra fu una prova di forza tra due enti, la Chiesa di Fossalta M.re e la Collegiata di Oderzo, per l'affermazione di una supremazia territoriale, avvalorata dalle consuetudini (rapporto uomo-territorio), comprovata dalla regola (rapporto uomo-uomo) e legittimata da Dio, attraverso la parola del Vescovo.

In una definizione più lata di comunità, la diocesi di Ceneda si configurava come un *unicum* su base ideologica, culturale e territoriale, all'interno del quale convivevano le diverse realtà parrocchiali, ciascuna delle quali fortemente radicata al contesto di relazioni e consuetudini della collettività affidatale<sup>195</sup>. Così intesa, la diocesi di Ceneda si presentava come una comunità (l'insieme delle parrocchie), a base ugualitaria, fondata su valori religiosi condivisi e su un sistema consuetudinario

ROULAND, 1988, pp. 164, 165. <<La première relation est celle de *l'homme à l'homme*. Elle dépend de la place reconnue aux individus par rapport à la société et du niveau auquel on envisage leurs activités. [...] Elle est essentielle dans le domaine de la prévention et du règlement des conflits. La deuxième relation est celle de *l'homme aux dieux*. Elle intervient [...] accessoirement dans le domaine foncier, où elle sert à légitimer ou protéger certains droits. La troisième relation est celle de *l'homme aux choses*. Elle vise d'abord à la maîtrise de l'espace, puis à celle du temps. Elle est évidente dans le domaine foncier, où elle sert à préciser les modes d'utilisation de l'espace et du sol, mais elle joue aussi un rôle dans d'autres domaines : relations parentales (où interviennent les rapports résidentiels), matrimoniales (rapports dotaux et contre-prestations), politiques (la détention des biens est souvent la marque et le moyen du pouvoir)>>.

POVOLO, 2008, p. 24. <<la relazione tra comunità e parrocchia si gioca su molti livelli. E in taluni casi l'identità dell'una sembra procedere con quella dell'altra>>.

diversificato; quindi una comunità tendenzialmente vocata all'armonia e alla conciliazione, in virtù di quell'intesa tra mito e relazione con il territorio, sulla quale si ricomponevano e riassorbivano i conflitti<sup>196</sup>. L'episodio della minaccia denunciato dal pievano Bonci, può essere interpretato come un confronto diretto tra le parti (i pievani Tallasso e Ghirardi) volto ad operare una mediazione che, lungi dal trovarsi, si risolse con il richiamo a un ordine superiore, quello dei principi valoriali della Chiesa: </br/>
</ri>
<haverebbe havuto bene a tacere per le cause note circa il possesso Temporale>>197 diceva Tallasso per ammansire il Ghirardi che contestava i *consueti* confini di competenza.

Quando il pievano Bonci, originario di Urbino, quindi *foresto*<sup>198</sup>, pretese di scombinare l'assetto delle competenze territoriali, appellandosi a prove documentali, la controversia finì per oltrepassare i confini della diocesi ed approdare a Venezia, ed essere soggetta a un sistema giuridico esterno alla comunità.

Il ricorso a normative esterne alla comunità, comportava un alto rischio di veder sconvolto dall'esterno l'equilibrio di quel complesso e radicato *humus* di relazioni e consuetudini; per questo, la Collegiata di Oderzo fece in modo di riportare la controversia entro i confini della giurisdizione diocesana, convincendo il pievano Bonci ad accettare la procedura compromissoria, più controllabile ed adattabile alla realtà comunitaria.

Impari fu il confronto tra i due contendenti sia in termini di dimensione politico-sociale (un semplice pievano di una Chiesa filiale contro il Capitolo di una Collegiata), sia sul piano degli strumenti giuridici messi in atto. Il pievano, pur

ROULAND, 1988, p. 168 passim; in questa vicenda, la diocesi di Ceneda si prefigura come una società a struttura semi-complexe, in cui <<Les pouvoirs politique et parental y sont nettement séparés. Le pouvoir politique tend à la centralisation. Il s'élabore dans [...] de castes ou d'organisations territoriales. [...] Les groupes sociaux sont ordonnés en divisions plus tranchées que dans les sociétés à structure semi-élémentaires et leurs rapports tendent à être régis par des liens externes de nature spécifique qui prennent souvent la forme de conventions. Soit ces conventions sont supérieures aux groupes: ce sont alors les lois traditionnelles. Soit elles sont conclues entre les groupes eux-mêmes, à leur niveau: il s'agit alors de pactes politiques, matrimoniaux, économiques, etc. À ce type de structure sociale correspond un appareil juridique triplement stratifié: aux niveaux mythique et coutumier s'ajoute un niveau légaliste. L'appareil légaliste, conformément au principe d'accumulation des sources, ne rompt pas avec le mythe et la coutume, mais tend prioritairement à formuler des normes juridiques précises, et à se donner des institutions spécifiques: ordres judiciaires spécialisés, jugement en contentieux, organisation administrative. [...] Dans le domaine du droit foncier naît un système de répartition des terres qui règle les rapports entre les groupes et remplit les fonctions d'un régime foncier. [...] Si les parties ne sont pas satisfaites par la justice communautaire, elles peuvent s'adresser à la justice politique. [...] La sentence s'impose aux parties>>.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> APO, fasc., I C., carta 4r, colonna sinistra.

Esterno alla comunità originaria, con la sua iniziativa si connotò come elemento di rottura dell'equilibrio e dell'armonia.

muovendo il suo attacco a partire da alcuni documenti scritti, lasciatigli dal suo predecessore, affidò le proprie ragioni soprattutto alla testimonianza della comunità, eleggendola a custode di quella che Rouland (1988) chiama <<li>l'oralité juridique>>199; fragile, ma capace di alimentare o preservare il sentimento di comunitarismo. La Collegiata di Oderzo, invece, fece più ampio uso delle prove documentarie scritte e delle convenzioni tradizionali, subordinando gli usi e i costumi a fonti secondarie e meno rilevanti. Si veda il costante riferimento agli estimi, ai registri, ai libri contabili, agli esperti in materia, al diritto canonico, agli atti notarili. D'altra parte, puntuale è la sottovalutazione delle elemosine, per la loro gratuità; della partecipazione alle funzioni religiose, in quanto dettata più da esigenze contingenti che da un reale sentimento di appartenenza; della vicinanza ai luoghi, come un fatto puramente accidentale; della ritualità, come conseguenza di un'ingerenza non reclamata; e del *genius loci* come frutto di insignificanti *chiacchiere de contadini*.

La strategia difensiva della Collegiata di Oderzo risultò efficace in quanto condotta combinando tra loro un ragionamento tendenzialmente legalistico (supportato da ampia documentazione scritta) e richiami mitici alla tradizione, dei quali si fece carico il parroco di Piavon. L'attacco lanciato dal pievano Bonci, invece, deficitario sul piano delle prove scritte, si resse essenzialmente su una significativa rete di testimonianze orali, fondata su una combinazione di rapporti: *homme aux choses* e *homme aux dieux*.

Rimanendo sempre nel solco dell'indagine di Rouland, viene da supporre che il legame con la parrocchia di Fossalta M.re, stabilitosi attraverso l'usanza delle funzioni e dei riti religiosi (dalle processioni alle cerimonie solenni), sebbene sia risultato illegittimo sul piano del diritto ecclesiastico, avesse acquistato una solida legittimità non solo in virtù della prassi consuetudinaria, ma anche per il fatto che, se interrotto, avrebbe potuto modificare infaustamente il rapporto con il mito<sup>200</sup>.

Analogamente si potrebbe spiegare la prassi di onorare l'obbligo del quartese sui novali, nonostante le leggi veneziane dispensassero i proprietari dall'obbligo di contribuzione. Infatti, pensando ai novali della proprietà Bortoletti, se la richiesta del quartese rientrava tra le convenzioni tradizionali<sup>201</sup>, dall'altra l'adempimento di quella contribuzione si poneva come una consuetudine che trovava le sue ragioni nella

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> ROULAND, 1988, pp. 173 -174.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup> Ivi, p. 162. ROULAND

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> E quindi frutto di un rapporto uomo-uomo e potenziale oggetto di tensioni e conflitti.

relazione uomo-dio. Il quartese, percepito come i*us divinum*, acquistava una legittimità sacrale, che lo rendeva moralmente doveroso, altrimenti <<on encourt les sanctions des puissances surnaturelles>><sup>202</sup>.

La questione del quartese sui novali Bortoletti fa emergere un altro elemento ascrivibile alla dimensione antropologica, quello simbolico. Se, come spiega Povolo (2008), <<Chiesa, campanile e banchi erano [...] dei *luoghi simbolici*, in cui parroco e comunità esprimevano [...] la complessità della loro fisionomia>>, è comprensibile il fatto che il pievano Bonci rivendicasse quei terreni richiamandosi all'empirica dimostrazione che erano visibili dal suo campanile, come se la vicinanza ai simboli distintivi della comunità parrocchiale, producesse un diritto di prelazione sul possesso.

Non di meno, il pievano Possè, rispondendo al suo avversario sulla questione degli abitanti della casa colonica di Ca' Giustinian de' Vescovi, a fianco ai libri parrocchiali e all'elenco dei sacramenti impartiti (che già sancivano di per sé un atto consuetudinario), portava come ulteriore prova<sup>203</sup>, l'uso di *maritare* le figlie per mano dei parroci di Piavon. Se per gli altri sacramenti, si era fatto ricorso anche ai pievani di Fossalta M.re, che avevano operato su licenza dei parroci di Piavon, per i matrimonî delle figlie, la famiglia si era rivolta alla chiesa di appartenenza della sposa. Il pievano Possè, attribuendo forti valori simbolici al corpo della donna<sup>204</sup>, in sintonia con la percezione comune dell'epoca, pretendeva dimostrare l'indissolubile legame che univa la famiglia alla parrocchia: un vincolo parentale inalienabile, sugellato dalla condivisa responsabilità di difendere e garantire l'onore femminile.

Altrettanto coesive dei legami tra parrocchia e parrocchiani, erano le celebrazioni di cerimonie e riti religiosi, nelle quali <<il>
il sentire religioso e la dimensione della parentela si fondevano in un'unica dimensione culturale>>205. Bene quindi faceva il pievano Bonci ad insistere sulla faccenda della partecipazione di quella famiglia alle rogazioni e alle celebrazioni della *Ceriola* e delle *Quaranta ore*, in quanto erano eventi che sancivano l'appartenenza a un preciso contesto territoriale<sup>206</sup> ed esprimevano l'adesione ad una comunità, in termini culturali, identitari e di condivisione delle responsabilità di fronte a Dio e al mondo esterno. Dal 2010, lungo parte del

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> ROULAND, 1988, p. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Ponendola sullo stesso piano di quelle documentarie.

Aspetto affrontato in C. POVOLO, 2008, pp. 15-16.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> POVOLO, 2000, p. 1075. <<Le rogazioni prendevano avvio dalla chiesa parrocchiale [...] e raggiungevano i confini della parrocchia segnati da appositi capitelli>>. Non a caso, nel dibattimento ritroviamo il riferimento all'*Anunetta* come segnale distintivo del confine territoriale della parrocchia.

perimetro de 'i cento campi', e del confine con Piavon, viene organizzata una passeggiata campestre che vede la partecipazione sentita di molta parte della popolazione di Fossalta M.re; viene da pensare che, al di là del valore naturalistico dell'iniziativa, nel tempo sia sopravvissuta la consuetudine di esprimere una presa d'atto della comunità nei confronti di quel territorio. Sebbene trasformata e adattata ai mutamenti storico-sociali, tale pratica, pur in forma laica, ha mantenuto la forza coesiva della tradizione e del mito<sup>207</sup>.

Rientra in quell'universo di rappresentazioni simboliche anche il riferimento fatto dal pievano Possè alla consuetudine dei contadini di raffigurare, sui muri delle loro case, l'icona dei santi ai quali era devota la parrocchia. L'immagine affrescata a cui accennava il parroco di Piavon raffigurava San Rocco e San Sebastiano. In particolare, si faceva riferimento al primo, santo molto caro ai contadini e da questi invocato contro le epidemie, e le malattie contagiose in genere, contro le catastrofi naturali, le epizoozie e la filossera. Il legame con la parrocchia era confermato da un dipinto dedicato ai santi, posto a quel tempo sopra uno degli altari della chiesa di Piavon e oggi non più presente (al suo posto è visibile un'altra tela di fattura più recente - foto in Appendice VIII). Possè rivendicava il forte vincolo con quei contadini, richiamandosi a un codice culturale condiviso, fatto di valori collegati alla religione, al tempo (nella misura di una lunga tradizione) e allo spazio (legame parrocchia-territorio-parrocchiani). A voler approfondire tra le pieghe del mito, si troverà che tra gli attributi iconografici assegnati a San Rocco c'è la presenza di un cane, ben evidente anche nel dipinto di Piavon, simbolo della fedeltà alla chiamata divina. Non si esclude che il riferimento al santo da parte di Possè potesse intendersi anche come un richiamo alla fedeltà dei parrocchiani verso la chiesa *Madre*.

Come si sa, gli abitanti della casa colonica di Ca' Giustinian, finirono poi per scegliere la chiesa di Fossalta M.re, per questioni di vicinanza, spiegava la sentenza, ma è evidente che l'elemento spaziale, in quel contesto storico-rurale, non può da solo spiegare tale preferenza. Come si è visto, in gioco c'era una complessa rete di consuetudini e legami, successivamente formalizzata dalla codificazione statuale. Quest'ultima, infatti, finì per confermare la prassi religiosa assegnando, definitivamente,

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> Cfr. ROULAND, 1988, p. 162: << [...] la coutume n'est point immuable, et évolue suivant les besoins du groupe social qui l'engendre [...] le premier caractère de la coutume dans l'ordre idéal est sa *répétivité*. Elle consiste en une série d'actes semblables qui forment un modèle de comportement social, en général légitimés par leur liaison au mythe>>; POVOLO, 1994, p.23.

quella casa e i suoi abitanti alla giurisdizione politica di Fossalta M.re (si veda il catasto austriaco).

Il quarto punto della sentenza negava alla Collegiata di Oderzo la possibilità di far valere le sue pretese sul territorio delle Carbonere, stabilendo che <<nessuna cosa che sia o sarà di antico diritto si possa in alcun modo innovare>> e confermando alla chiesa di Fossalta M.re il suo diritto acquisito. Come suggerisce la vicenda giudiziaria della comunità di Malo, studiata da Povolo<sup>208</sup>, anche nella questione Piavon-Fossalta M.re, determinante fu, nella decisione del giudice compromissorio Vincenzo Visoni, la valutazione della prassi consuetudinaria: la Collegiata aveva perso lo *ius* su quell'area dal momento in cui, confidando sulla persistenza degli strumenti giuridici scritti<sup>209</sup>, aveva allentato, se non addirittura interrotto, il legame costante con quel territorio e i suoi valori simbolici, che solo la reiterazioni di atti concreti avrebbe potuto mantenere vivo e legittimo. Nella dialettica tra diritto scritto e consuetudini, in questo caso, finirono per prevalere queste ultime, anche se paradossalmente per sottrazione.

POVOLO, 2010, pp. 66-71. Nel 1407, la comunità di Malo, nel Vicentino, aveva acquistato dalla Serenissima il diritto di riscuotere la decima sulle proprietà di gran parte del suo territorio, ma nel corso del '500 alcuni proprietari cittadini e membri della consorteria nobiliare locale avevano tentato, dapprima, di aggirare l'obbligo di pagamento e successivamente di esentarsene. In assenza di prove documentali, alla comunità non venne riconosciuto il diritto di decima sui terreni contestati, perché sebbene <<la>la prova testimoniale favoriva teoricamente la comunità [...] ma chi poteva dimostrare che quello stesso diritto, di fatto, non fosse venuto meno, di fronte al mutare del tempo e alle trasformazioni economiche e sociali che questo comportava con sé? [...] Il diritto di decima su quei tre campi non poteva in effetti essersi indebolito per la scarsa attenzione dimostrata dagli esponenti della comunità nel reiterarlo con atti concreti?>>

ROULAND, 1988, p. 174. <<L'écriture permet en effet une maîtrise du temps plus poussée et plus facile que l'oralité>>.

# APPEDICE VIII





Img. 42: Luigi Cima da Villa di Villa (1860-1944), *San Rocco e San Sebastiano*Presso la chiesa di Piavon di Oderzo.

Per gentile concessione dell'Ufficio Arte Sacra, Curia di Vittorio V.to.

## CONSIDERAZIONI FINALI

La lite tra i due pievani rappresenta la fase conclusiva di un lungo contenzioso, originatosi fin dall'età preveneziana, tra il comune di Oderzo e i signori di Fossalta M.re. per il bosco del Frassenè, detto successivamente 'i cento campi'. La sentenza poneva fine alla controversia, assegnando definitivamente quel terreno a Piavon, ma non senza lasciare traccia negli animi degli abitanti di quelle zone, che ancor oggi vivono quel territorio con un forte senso identitario e se ne contendono l'appartenenza alla propria storia e tradizione.

La sentenza espressa dal giudice compromissorio Vincenzo Visone riconobbe alla Collegiata di Oderzo i confini giurisdizionali che le erano stati messi in discussione dalle pretese del pievano Bonci, confermando, come giusto, l'atteggiamento assunto dal Capitolo di Oderzo, fin dall'inizio della controversia, ossia la decisione di sottrarsi al giudizio dei due primi periti, in quanto il *possesso* era ritenuto indiscutibile.

D'altra parte, il contrasto tra una Collegiata e un pievano, per di più di una chiesa filiale, non poteva che prefigurarsi sbilanciato a favore della prima, presumibilmente, per questioni di peso politico e/o di estensione del bacino di consenso.

Se si considera, inoltre, che nei confronti del *Dominio da tera* e della Chiesa, il governo di Venezia tenne, genericamente, un atteggiamento tale da contenere le ingerenze di poteri ad esso antagonisti e da evitare di compromettere i complessi equilibri socio-politici consolidati, è ipotizzabile che il pievano Bonci, se avesse osato investire di più nella causa, proseguendo l'iter giudiziario avviato con l'invio della supplica al Pien Collegio, forse, *pro bono pacis*, avrebbe ottenuto qualcosa di più di niente. Invece, per quanto riguarda i novali della proprietà Bortoletti, dai quali tutto era cominciato, se si tiene conto che le leggi veneziane non ammettevano la 'decimazione' sulle terre di nuova coltura, lo scontro tra i pievani, nella peggiore delle ipotesi, non avrebbe avuto alcun vincitore, ma solo vinti.

Quanto al pievano Possè, questi ottenne il riconoscimento del suo *jus decimandi*, ma perse la *cura animorum* di alcuni suoi parrocchiani; per lui fu una frustrante sconfitta morale, nonché una perdita di controllo sugli abitanti di quel territorio, che si ritiene abbia sortito conseguenze di carattere socio-politico. Infatti, se si osserva la mappa del catasto austriaco del 1842 (Imgg. 11 e 14), si noterà che il confine con la frazione opitergina di Piavon, attribuisce a Fossalta M.re parte dell'allora proprietà Giustinian de' Vescovi, comprese la casa dominicale e il borghetto tra la Fossa

Formosa e Via Tabacchi, cioè quelle abitazioni i cui residenti furono lasciati liberi, per decreto del Vescovo, di frequentare la Chiesa di Fossalta. L'aggregazione di quegli abitanti a quella Chiesa, si suppone abbia fatto maturare in loro un sentimento di appartenenza e di identità che, successivamente, si è tradotta in una ridefinizione dei confini tra i due paesi, che ha penalizzato la settecentesca giurisdizione piavonese, sottraendole quanto la nota sentenza le aveva riconosciuto.

Più recentemente, 'i cento campi', dopo essere stati utilizzati fino agli anni Novanta del '900 come zona per le esercitazioni militari della vicina caserma Zanusso di Oderzo, sono oggi coltivati ed eletti<sup>210</sup> a località di interesse naturalistico e inseriti in uno degli itinerari<sup>211</sup> dell'area GAL5<sup>212</sup>, nei comuni della sinistra Piave. Dal 2010 sono un tratto significativo del percorso naturalistico-sportivo di un'iniziativa<sup>213</sup> promossa nel Comune di Fossalta, a dimostrazione di quanto per i fossaltini questa località sia ancora un punto di riferimento della loro tradizione rurale e la considerino parte integrante del loro territorio, nonostante sia compresa entro i confini del Comune di Oderzo.



<sup>210</sup> Progetto GAL *Terre di Marca*, approvato dalla Regione Veneto nel 2009.

Itinerario n°141, *Il fiume Piavon e il Noceto*. Depliant realizzato dal Consorzio di Promozione Turistica.

Gruppi di Azione Locale (GAL). GAL Terre di Marca è una società consortile a responsabilità limitata, costituita da un gruppo di partner istituzionali ed economico - sociali operanti nella Provincia Treviso, che promuove programmi di sviluppo rurale, finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Passeggiata nei cento campi è un'iniziativa nata dalla collaborazione tra A.S.D. Olympic Team Chiarano, Pro Loco Fossalta, AVIS sez. Fossalta Maggiore e A.S.D. Atletica Triveneta.

# FONTI E DATI BIBLIOGRAFICI

- 1723 CHIERICATO Giovan Maria, *De Via Lactea Sive Institutiones Juris Canon*, Venezia, consultabile alla pagina web: http://books.google.it, data ultima consultazione nov. 2014.
- 1842 BRASSANVIDO Idelfonso, *Istruzioni morali sopra la dottrina cristiana*, Tipografia Remondini editrice, Bassano, Tomo II.
- 1845-1847, FERRO Marco, Dizionario del diritto comune e veneto, Venezia.
- 1896-1903 PERTILE Antonio, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, VI/1, *Storia della procedure*, pubblicato in Claudio POVOLO.
- 1906 RUFFINI Francesco, Storia del diritto italiano: anno accademico 1905-1906 (secondo anno del biennio) Tipo-Lit. F. Gili.
- 1915 MERLO Clemente, *I nomi della Candelara* (*La festa della purificazione della Madonna*), Unione Tipografica Cooperativa, Perugia consultabile on line alla pagina web: https://archive.org/stream/inomiromanzidell00merluoft#page/n5/mode/2up ultima consultazione dicembre 2014.
- 1917 BENEDETTO XV, Codex Iuris Canonici, Roma, 1917.
- 1933 RASI Pietro, *I rapporti tra l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile in Feltre*, Archivio veneto.
- 1941 *Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV Studi e testi n. 96 Venetiae Histria Dalmatia*, a cura di Pietro Sella e Giuseppe Vale, Città del Vaticano.
- 1952 BOYD Catherine E., *Tithes and Parishes in Medieval Italy: The Historical Roots of a Modern Problem.* Ithaca: Cornell University Press for the American Historical Association.
- 1956 MASCHIETTO Mons. Angelo, La Diocesi di Vittorio Veneto, Tip. del Seminario.
- 1986 BARZAZI Antonella, *I Consultori "in iure"*, pubblicato in *Storia della cultura veneta*, diretta da Girolamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, Il Settecento 5/II, Neri Pozzi Editore.
- 1988 ROULAN Norbert, *Anthropologie juridique*, Les Presses universitaires de France, Paris, consultabile online alla pagina web:

  <a href="http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouland\_norbert/anthropologie\_juridique\_1988/anthropologie\_juridique.html">http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouland\_norbert/anthropologie\_juridique\_1988/anthropologie\_juridique.html</a>
- 1989 BENVENUTI Arturo (a cura di), Faè. Una parrocchia, Grafiche De Bastiani.
- 1989 DE MARTIN Gian Candido, *La realtà delle Regole*, pubblicato nel volume *Viaggio intorno a una provincia*, a cura della Provincia di Belluno.
- 1993 VOCIALTA Paolo, *Immagini del paesaggio: cartografia dell'area opitergina secoli XVI-XVII*, Arti grafiche Conegliano Susegana.
- 1993 POVOLO Claudio, *Archivi parrocchiali e dibattito storiografico*, in (a cura di) F. CAVAZZANA ROMANELLI E I. RUOL, Archivi e Chiesa locale. Studi e contributi, Venezia, Studium cattolico veneziano; consultabile online alla pagina web: https://www.academia.edu/4415529/Archivi\_parrocchiali\_e\_dibattito\_storiografico.
- 1994 POVOLO Claudio, *Eredità anticipata o esclusione per causa di dote? Un caso di pluralismo giuridico nel Friuli del Cinquecento* in A CURA DI L. ACCATI. M. CATTARUZZA; M. VERZAR BASS, Padre e figlia, TORINO, Rosenberg & Sellier, pp. 41-73.
- 1996 PEGORARO Emilio, *C'era una volta il Livello*, *la Decima e il Quartese*, Confederazione Italiana Agricoltori, Roma.

- 1997 POVOLO Claudio, L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Cierre edizioni.
- 1999 MANTOVANI Gaetano, Museo opitergino, Libreria Opitergina.
- 1999 TARACCHINI Alfredo, Addio cara Lira, Ed. Pendragon.
- 2000 POVOLO Claudio, *Confini violati. Rappresentazioni processuali dei conflitti giovanili nel mondo rurale veneto dell'Ottocento* pubblicato in M. DA PASSANO; A. MATTONE; F. MELE; P.F. SIMBULA, La vite e il vino, ROMA, Carocci, pp. 1071-1111.
- 2003 PEZZOLO Luciano, La finanza pubblica veneziana in età moderna, UNIVE.
- 2004 FERRARESE Andrea, Aspetti e problemi economici del diritto di decima nel territorio veronese in età moderna, Verona.
- 2007 PIOVESANA Giuseppina, *Il castello sulla Mutera dei nobili Signori di Fossalta*, Tip. Rimetra, Noventa di Piave.
- 2008 POVOLO Claudio, *La piccola comunità e le sue consuetudini*, in *Tra diritto e storia*. *Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Vol. 2, Catanzaro, pp. 591-642, consultabile online alla pagina web: www.storia divenezia.net/sito/saggi/povolo\_este.pdf, data ultima consultazione dic. 2014.
- 2011 BRAGAGGIA Roberto, *Tra "leggi et privileggi"*. *Confini, liti, governo del territorio, ed esercizio del potere politico attraverso l'attività del tribunale dei Provveditori sopra beni comunali nel '600*, pubblicato in *Il Diritto della Regione*, www.diritto.regione.veneto.it, data ultima consultazione dicembre 2014.
- 2013 MARANGON Igino, Architetture venete, rustici e ville minori, RGEditore, Treviso.
- 2014 MARANGON Igino, Architetture venete, casoni rustici e barchesse, RGEditore, TV.
- 1897 *Rivista di diritto ecclesiastico*, direttori Avv. G. Caselli S. Giustiniani, Anno VII Vol. VII Editore Unione Tipografico-editrice, Roma, consultabile online alla pagina web: http://archive.org/stream/rivistadidiritt00unkngoog/rivistadidiritt00unkngoog\_djvu.txt, data ultima consultazione nov. 2014.
- 1948-1954 *Enciclopedia Cattolica*, vol. IV, Città del Vaticano.
- 1992 *Chiesa e mondo feudale nei secoli X e XI*, Atti della dodicesima settimana internazionale di studio, Mendola, 24-28 agosto 1992. Miscellanea del Centro studi medievali vol. 14°, Vita e Pensiero, Pubblicazioni dell'Università cattolica.
- 2014 *Catholic Encyclopedia*, consultabile online alla pagina web: http://www.newadvent.org/cathen/14741b.htm, data ultima consultazione nov. 2014.
- Catalogo delle foto aree (2008) Comuni di Oderzo e Chiarano IUAV Laboratorio di Cartografia e GIS, consultabile online alla pagina web:

  http://mapserver.iuav.it/website/foto aeree/ data ultima consultazione gennaio 2015.
- Foto satellitari da Google Maps 2014 e Google Earth 2014 (rilevazione del 2010) data ultima consultazione gennaio 2015.
- GAL *Terre di Marca*, consultabile online alla pagine web: http://www.galterredimarca.it/progetto%20leader/progetto%20leader.htm — data ultima consultazione gennaio 2015
- Wikimedia.org data ultima consultazione gennaio 2015.
- Corso di STORIA VENETA, a cura di POVOLO Claudio, a.a. 2013-2014, febbraio-marzo, registrazioni presso Anna Alemanno.

Interviste ai sig.ri Antonio Pivetta e Angelo Longo, registrazioni presso Anna Alemanno.